CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Data 06/02/2026	**OGGETTO:** Ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022. Anno di rilevazione 2024.

L'anno duemilaventisei, il giorno sei, del mese di febbraio alle ore 12:30 e successive, nella Sala dell' Palazzo Comunale, in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE		BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	X
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE		CELIA FABIO	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE		COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE		COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE		FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE		PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE		PASSAFARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	X
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE		VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 13 **ASSENTI N° 20**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022. Anno di rilevazione 2024.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, *"i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, devono effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori";*
RAVVISATO che la ricognizione di cui all'art. 30 del D.lgs n. 201/2022 deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (di seguito per brevità TUSP);
RILEVATO che la ricognizione di cui all'art. 20 del TUSP afferisce alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rilevazione (artt. 20, c. 3 e 26, c. 11 del TUSP) per cui, per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali dovrà rappresentare il medesimo arco temporale e, quindi, dovrà riferirsi, nel caso *de quo*, alla situazione esistente al 31.12.2024;
TENUTO CONTO che il Legislatore nel corpo dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022 nulla indica in merito all'approvazione della ricognizione e della relativa relazione prevista dal medesimo articolo;
RITENUTO pertanto, nel silenzio dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, che la competenza debba attribuirsi al Consiglio Comunale, posto che la norma fa coincidere la fase di approvazione con l'ulteriore adempimento di cui all'art. 20 del TUSP, già di competenza del Consiglio Comunale;
RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale e nel dettaglio:
- l'art. 13 del TUEL che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'art. 112 del TUEL, che prevede che gli enti locali, "*nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";*
ATTESO che:

- l'art. 2, lett. c), del D.lgs. n. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica "*i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza";*

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- i servizi di interesse economico generale di livello locale sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che "*gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*;

EVIDENZIATO che i parametri-guida che le Amministrazioni dovranno seguire ai fini della qualificazione di un'attività come servizio di interesse economico generale di ambito locale sono individuati nel Bollettino n. 34/2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e afferiscono:

1) "*alla presenza o meno dell'economicità anche solo potenziale. Il conseguimento di un "corrispettivo" implica che il servizio abbia dunque carattere economico, ossia che l'attività sia retribuita al prestatore, fermo restando che, non occorre che il prestatore ottenga un utile o un guadagno, né importa chi lo retribuisca per detto servizio;*

2) alla presenza di una condizione di fallimento di mercato, anche parziale, vale a dire di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all'erogazione di quella tipologia di servizio;

3) alla possibilità, rimessa dalla norma al singolo ente locale, che tali servizi, ove non previsti (e definiti di rilevanza economica) dalla legge, siano dallo stesso individuati, valorizzando il carattere della necessarietà -e quindi della doverosità- della prestazione rispetto alla finalità di soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento";

DATO ATTO che:

1. il concetto di servizio pubblico locale è assolutamente dinamico sia nel tempo, che nello spazio ed inoltre strettamente collegato alle particolari necessità dei territori;
2. non si può pertanto aprioristicamente individuare un elenco definitivo, tassativo e soprattutto universale dei servizi da inquadrare in tale fattispecie, ma che spetta al Comune verificare, caso per caso, se i servizi affidati nel territorio di propria competenza rientrino o meno nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 201/2022,
3. è possibile ampliarne il perimetro, in ossequio all'autonomia organizzativa e alla discrezionalità amministrativa che la norma consente agli Enti, i quali, nel loro agire, dovranno tener conto anche delle specificità del contesto territoriale, interpretando i principali bisogni della collettività che rappresentano e valutare le modalità di erogazione del servizio (art. 10 D.lgs. n. 201/2022);

EVIDENZIATO però che il dato letterale della norma fa riferimento ai *"servizi affidati"* per cui appare corretto procedere secondo un criterio di massima al fine di delineare il perimetro entro cui circoscrivere i servizi oggetto di disamina;

RAVVISATA quindi l'opportunità di condurre l'attività di indagine ricognitiva attenendosi alle prescrizioni schematicamente di seguito riportate:

- individuare i servizi in relazione all'oggetto dell'affidamento, come determinato a monte dal soggetto affidante secondo canoni organizzativi per così dire autoreferenziali;
- non prendere in esame i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica (es. servizi culturali, servizi sanitari di base, socio-assistenziali), da intendersi quali quelli

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

"*potenzialmente non remunerativi (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione*") (Consiglio di Stato n. 1784/2022) e per i quali l'intervento economico del Comune non è tanto a supporto dell'equilibrio della gestione ma è decisivo per l'esistenza stessa del servizio;

- focalizzare l'attenzione sul dato letterale della norma, che con il termine "servizi affidati" sottolinea l'esigenza di circoscrivere la ricognizione solo ai servizi affidati dall'ente, non estendendo, quindi, l'ambito di esame *"ai servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata"*, anche qualora vi è compreso l'ente stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica)
- non far rientrare nella ricognizione i servizi pubblici locali che, pur erogati dall'ente, non risultano "*affidati*" all'esterno, ma gestiti in economia oppure mediante aziende speciali, come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 201/2022;
- escludere i servizi strumentali dal novero dei servizi pubblici locali in quanto non ricadenti per definizione;

PRECISATO che, il discrimine tra servizi che possano essere annoverati come servizi strumentali e servizi ritenuti a rilevanza economica, è suggerito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nel Bollettino n. 34/2024, chiarisce: "*…i servizi strumentali sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante. La distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'attività dell'ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un'utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell'ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati";*

DATO ATTO che le modalità di affidamento a terzi dei servizi pubblici locali possono essere, alternativamente, quelle previste all'art. 14, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 201/2022, ovvero:

"a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

POSTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2025 veniva individuato il perimetro di servizi pubblici comunali per l'annualità 2023;
- l'articolo 30 del D.lgs n. 201/2023 prevede che la relazione avente ad oggetto la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica vada aggiornata annualmente;

PRESO ATTO che anche per l'anno 2025, con riferimento alla gestione del 2024, il Settore Finanziario-Bilancio-Tributi e Partecipate, con note prot. n. 112972 del 28.10.2025, prot. n. 124180 del 24.11.2025 e prot. n. 127948 del 02.12.2025, chiedeva ai Dirigenti dell'Ente– ognuno per i Settori di competenza – di verificare gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica da censire in occasione della ricognizione e di fornire i dati, le informazioni e le valutazioni ritenute necessarie per ottemperare all'adempimento normativo;

ACQUISITE le relazioni ricognitive fornite dai Dirigenti dei singoli settori interessati dalla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con i seguenti documenti in atti:

- Settore Polizia Municipale nota prot. n. 123677 del 21.11.2025 Settore Polizia Municipale- all. B,
- nota prot. n. 125330 del 26.11.2025 Settore Patrimonio-Provveditorato - all. C,
- nota prot. n. 128092 del 02.12.2025 Settore Gestione del Territorio - all. D,
- nota prot. n. 135011 del 19.12.2025 Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili - all. E
- nota prot. n. 135018 del 19.12.2025 Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili - all. F;

PRESO ATTO, quindi, che la relazione, da approvarsi con il presente provvedimento, è costituita da una relazione introduttiva predisposta dal Settore Finanziario-Bilancio-Tributi e Partecipate (All. A) e da tutte le relazioni trasmesse al suddetto Settore dai Dirigenti interessati dalla gestione dei servizi oggetto di ricognizione (All. B, C, D, E ed F);

APPURATO che, sulla base di quanto sopra esposto, i servizi pubblici a rilevanza economica che fanno riferimento al Comune di Catanzaro da ricomprendere pertanto nella ricognizione, per l'anno 2024, sono:

- il servizio di gestione sosta e mobilità urbana (affidamento in house) - all. B,
- l'affidamento degli impianti sportivi - all. C,
- il servizio di ristoro da espletarsi presso lo stadio comunale Ceravolo - all. C,
- il servizio di illuminazione pubblica- all. D;
- i servizi cimiteriali (affidamento in house) - all. D,
- il servizio delle lampade votive (affidamento in house) - all. D,
- servizio di ristorazione scolastica - all. E,
- il servizio di trasporto scolastico (affidamento in house) - all. F;

PRECISATO che la relazione, in caso di servizi affidati a società *in house*, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del TUSP, che sarà oggetto di ulteriore apposita trattazione in sede consiliare;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata "*senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL";*

ACQUISITI il parere tecnico e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 153, del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente allegato alla presente;

VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022. Anno di rilevazione 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 22/12/2025

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022. Anno di rilevazione 2024.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 22/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 37878

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale pone in trattazione la pratica in oggetto, dà per letta la relazione del Sindaco;

Il Presidente apre la discussione e invita i Consiglieri comunali a prendere la parola;

DATO ATTO CHE nessuno dei Consiglieri comunali presenti in aula prende la parola, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che nel porre in votazione la pratica in oggetto nomina scrutatori i Consiglieri comunali Palaia, Buccolieri, Riccio;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 13 **VOTANTI N. 12** **ASTENUTI N. 1**

Voti favorevoli: n. 12 (Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Carpino, Fiorita, Lostumbo, Palaia, Scarpino, Sergi, Serò, Serraino);

Voti contrari n. ===;

Astenuti n. 1 (Riccio);

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, la relazione introduttiva, contraddistinta con la lettera A, costituita anche dalle relazioni predisposte dai singoli Dirigenti dei Settori interessati dagli affidamenti rientranti nel predetto adempimento, identificate quali allegati B, C, D E ed F, documentazione che costituisce, nel suo insieme, la relazione ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022;
3. di dare atto che dall'attività istruttoria condotta dai Dirigenti dell'Ente interessati da tale ricognizione, il Comune di Catanzaro rileva, alla data di riferimento del 31.12.2024, n. 8 servizi pubblici a rilevanza economica, come di seguito indicati, di cui 4 mediante modello in house:

- il servizio di illuminazione pubblica,
- i servizi cimiteriali (affidamento in house),
- il servizio delle lampade votive (affidamento in house),
- il servizio di trasporto scolastico (affidamento in house),
- il servizio di ristorazione scolastica,
- l'affidamento degli impianti sportivi,
- il servizio di ristoro da espletarsi presso lo stadio comunale Ceravolo,
- il servizio di gestione sosta e mobilità urbana (affidamento in house);

4. di prendere atto che, nel caso dei servizi pubblici locali affidati a società *in house*, la presente relazione ex art. 30 del D.lgs n. 201/2022, costituirà altresì appendice alla relazione tecnica contenuta nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art 20 del TUSP, unitamente alle schede di riferimento, predisposte dai Settori, relativamente ai servizi affidati in house;

5. di pubblicare il presente atto sul sito del Comune di Catanzaro nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché di disporre, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del D.lgs n. 201/2022, la pubblicazione della relazione contenuta nella ricognizione di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell’Ente, corredato dei relativi allegati, sia nella sezione “*Amministrazione trasparente*” che nella sezione “*Società Partecipate*” e la sua trasmissione all’ANAC, per la pubblicazione nell’apposita sezione del proprio portale telematico.

Stante l’urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

RELAZIONE INTRODUTTIVA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA
(ART. 30 D.LGS. N. 201/2022)

1. PREMESSA

Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -D.lgs n. 201/2022-, prevede all'art. 30, che "*gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti effettuino la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio*"; mentre per i servizi affidati a società in house, è previsto l'ulteriore onere di dimostrare, dal punto di vista economico, della qualità e dei risultati di gestione, le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alle stesse.

La relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata ogni anno entro il 31 dicembre, contestualmente alla ricognizione periodica delle società partecipata di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 (di seguito per brevità TUSP).

Ai sensi del D.lgs. n. 201/2022, nel caso di servizi pubblici locali affidati a società *in house*, le schede afferenti i servi affidati costituiranno appendice alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del TUSP.

2. DEFINIZIONI

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli strumentali e locali:

a) servizi strumentali, sono quelli che erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione. Si tratta di servizi che non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un certo tipo di servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla

realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate. Nel caso del verde pubblico infatti il cittadino ha un rapporto di *free rider* verso l'erogazione del servizio (il cittadino gode dei benefici della manutenzione del verde pubblico senza direttamente essere responsabilizzato verso certe azioni o comportamenti necessari all'erogazione);

b) servizi pubblici locali rappresentano, invece, qualsiasi attività che preveda "*la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali*" (art. 112 D.lgs n. 267/2000). Mirano quindi a soddisfare direttamente bisogni e/o esigenze della collettività. Ad esempio, la giurisprudenza amministrativa, annovera quale servizio pubblico locale, ai sensi del predetto art. 112, la gestione di impianti sportivi comunali, ("*per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc*" Tar Lombardia, Milano, Sez. V, 04.01.2024, n. 26; TAR Lazio, Roma, sez. II, 27.03.2023, n. 5246).

Si comprende come il discrimine tra i servizi a rilevanza pubblica e quelli strumentali è da ricercare proprio nel ruolo del cittadino all'interno della triangolazione affidatario, affidante e utente, nel quale il cittadino risulta destinatario diretto del servizio.

I servizi pubblici locali, a loro volta, si distinguono in:

a) servizi pubblici locali di rilevanza economica: la definizione si rinviene dalla lettura dell'art. 2 c. 1 lett. c) D.lgs n. 201/2022 "i *servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*".

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione in sé attribuita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare, in concreto, se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "*redditività*", anche solo in via potenziale, intesa "*come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato"* (Consiglio di Stato n. 1784/2022).

Il Consiglio di Stato, però, con sentenza n. 858/2021, ha rilevato, richiamando, anche in tale ipotesi, gli impianti sportivi, che la redditività "*deve essere accertata caso per caso, applicando una serie di indici quali: i) la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, ii) le caratteristiche dell'impianto, iii) le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, iv) il regime tariffario (libero ed imposto); v) la praticabilità di attività accessorie*".

Pur nella consapevolezza, per i motivi esposti in precedenza, della difficoltà di riuscire a stabilire, *ex ante,* un perimetro standard funzionale a circoscrivere i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, si potrebbe far ricorso ad una nozione, per così dire "comune", di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", la cui definizione può essere estrapolata dal parere n. AS2030 del 18.07.2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel ritenere opportuno formulare alcuni chiarimenti alla luce dei principi pro-concorrenziali che governano la materia dei servizi pubblici locali, come riordinata dal D.lgs. n. 201/2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti delineato gli elementi significativi ed essenziali che possono essere utili nell'attività di individuazione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica che possono essere così riassunti:

- fallimento del mercato, vale a dire l'insufficienza o l'inadeguatezza del mercato rispetto all'erogazione della prestazione;
- soddisfazione delle esigenze della collettività di riferimento;
- riconoscimento di un corrispettivo.

Per tale ultimo punto è indispensabile fornire alcune precisazioni.

Per identificare un servizio come servizio a rilevanza pubblica e più correttamente per farlo rientrare nella soglia della rilevanza economica deve essere incentrato anche su un corrispettivo economico, sebbene tale elemento vada poi esaminato nel contesto

dell'affidamento e analizzato in relazione alle condizioni che governano la singola fattispecie.

Tale corrispettivo, comunque deve consentire, o poter consentire, una remunerazione dei costi della gestione ordinaria con i ricavi derivanti dall'attività.

Nell'atto di segnalazione n. AS2070/2025, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresenta come la distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'attività dell'ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un'utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell'ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.

Vi sono però dei casi in cui l'ente pubblico interviene nell'erogazione di alcuni servizi proprio per preservarne la finalità di accessibilità universale al servizio, consentendo, in tal modo, di applicare una tariffa che preveda un esborso, a carico del cittadino, che sia di importo inferiore rispetto a quello che, in regime concorrenziale, è presente sul mercato.

In questi casi l'Ente pubblico opera calmierando le tariffe del servizio tramite un proprio co-finanziamento, così da rendere comunque la gestione operativa sostenibile nonostante i corrispettivi risultino essere inferiori al prezzo offerto dal mercato.

Ne consegue che l'elemento "corrispettivo", fondamentale per attribuire ad un preciso servizio la valenza di servizio a rilevanza economica, è da intendersi quale necessità a che l'attività venga retribuita al prestatore, fermo restando che non è determinante che il prestatore ottenga sempre un utile o un guadagno, né assume rilievo chi sia il soggetto che lo retribuisca per detto servizio.

Ciò che assume valenza è l'esistenza di un corrispettivo.

Si configurerà una situazione diversa qualora per lo stesso servizio non vi siano operatori economici sul mercato in quanto tale servizio viene ad essere percepito come antieconomico.

In tale caso anche qualora si configuri l'intervento pubblico questo sarà chiaramente fuori dal perimetro di rilevanza economica.

Ancora. Vi possono essere dei servizi strutturalmente antieconomici per cui non configurabili, a priori, come SPL di rilevanza economica (sentenza CDS 858/2021).
Inoltre, vi sono delle attività supportate da specifiche norme speciali di settore, quali l'azienda pubblica sanitaria oppure i servizi legati alla logistica e attività mercatali, che rendono questi settori per così dire "protetti" dal libero mercato e pertanto caratterizzati da un certo grado di inaccessibilità.
b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale, in quanto il servizio è strutturalmente antieconomico, perché non remunerativo, nemmeno potenzialmente.
La diversità tra i servizi annoverati alla lettera a) e quelli contraddistinti con la lettera b) è data dalla "dimensione economica", che, per gli effetti degli artt. 176 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, intende il servizio pubblico locale "non economico" quando non può essere fonte di remunerazione, proprio perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto.
c) servizi a rete: sono "i *servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*" (art. 2 c. 1 lett. d) D.lgs n. 201/2022). Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.
Occorre rilevare che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities,* proprio per la circostanza che, per la loro natura, sono considerati di particolare rilevanza o essenziali per una larga parte della popolazione, se non per tutti i componenti di una comunità.
Ad oggi, quindi, non esiste una definizione precisa, univoca e chiara di quali siano le fattispecie annoverabili nell'espressione letterale *"servizi pubblici locali con rilevanza economica*" sì da poter stilarne un elenco tassativo.
Pur tenendo nella massima considerazione i suddetti criteri distintivi enunciati dall'AGCM, si ritiene che con riferimento ad esempio all'affidamento di servizi di manutenzione del verde, non si possa aprioristicamente ricondurre gli stessi nell'ambito

dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (assoggettandoli quindi alle disposizioni del D.lgs n. 201/2022); occorrerà invece esaminare l'insieme delle prestazioni richieste al gestore esterno rispetto alle funzioni ed alle responsabilità che residuano in capo all'ente locale e poi procedere a classificarli; a titolo esemplificativo, un affidamento che si limitasse ad assegnare al terzo il solo sfalcio dell'erba (o altre attività puntuali quali la potatura), residuando in capo all'ente la supervisione e la responsabilità circa la fruizione dell'intera area verde da parte dei cittadini, manterrebbe, in linea di principio, le caratteristiche del servizio strumentale, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa AGCM.

Infatti il concetto di servizio pubblico locale è un concetto dinamico sia nel tempo, che nello spazio, che dipende inoltre dalle particolari necessità dei territori, per cui dovrà essere compito dell'ente affidante, nel rispetto dei livelli di autonomia attribuita dal Legislatore, istituire servizi pubblici locali e, al contempo, verificare se questi abbiano quelle *"caratteristiche declinate in via generale"* per poter rientrare nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quindi essere oggetto della ricognizione in questione.

Gli enti locali, infatti, rappresentano la propria comunità ed hanno un legame diretto con il territorio amministrato.

In forza della suddetta autonomia organizzativa e del grado di discrezionalità ad essi riconosciuto, gli enti, in base alle funzioni loro attribuite dall'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000, possono pertanto qualificare le diverse attività svolte nei propri territori come attività a "rilevanza pubblica"o meno, sulla scorta di ciò che ritengano necessario per assicurare la promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio e/o comunque ottimale a garantire la soddisfazione dei bisogni delle comunità che rappresentano e, sulla base del ragionamento operato, procedere quindi alla loro formale istituzione conferendo a tali attività il "crisma" di servizi di interesse economico generale di livello locale.

Inoltre si rileva come il dato letterale della norma, nella parte in cui fa riferimento ai *"servizi affidati"*, va interpretato nel senso che la ricognizione deve interessare solo quei servizi che il Comune di Catanzaro, nel caso concreto, affida ossia, per intendersi, quei servizi che nel linguaggio comune si possono identificare come *"esternalizzati"*, escludendo, quindi, i servizi a rete, seppur a rilevanza economica, intesi quale quelli

affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio, in forma aggregata, che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale) nonchè i servizi in economia, ovvero quei servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

3. MODELLI GESTIONALI

La qualificazione di un'attività come "*servizio di interesse generale*" o di "*servizio pubblico locale*" prescinde dalle modalità organizzative con le quali essa è svolta.

L'articolo 14 c. 1 del D.lgs. n. 201/2022 elenca le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedendo le seguenti forme di gestione:

"a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete".

La scelta della modalità di gestione del servizio rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL.

4. SERVIZI PUBBLICI LOCALI RESI DAL COMUNE DI CATANZARO.

Nell'analisi dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale si prenderanno in esame quei servizi resi alla data del 31.12.2024.

Appare consequenziale "agganciare" la relazione di cui all'art. 30 D.lgs n. 201/2022 alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del TUSP, proprio sulla base dell'espressione "*contestualmente*" che si rinviene nella norma.

Infatti, si ritiene, nel silenzio di un'espressa previsione legislativa sul punto, che poichè nel caso della revisione delle partecipazioni detenute dall'Ente ci si debba riferire al 31.12.2024 e dovendosi applicare, nel caso di specie, un criterio analogico, proprio in

forza del riferimento, nella norma, alla predetta locuzione avverbiale, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali dovrà comprendere il medesimo arco temporale e, quindi, dovrà riferirsi alla situazione esistente al 31.12.2024.

I servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Catanzaro sono stati individuati, con apposite relazioni, predisposte da ciascun Settore di riferimento, a seguito della richiesta formulata da questo Ufficio (note prot. n. 112972 del 28.10.2025, prot. n. 124180 del 24.11.2025 e prot. n. 127948 del 02.12.2025).

Si rimanda a dette relazioni per l'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle valutazioni afferenti i predetti servizi.

Nell'evidenziare l'importanza del rispetto del principio di trasparenza, introdotto dal D.lgs. n. 201/2022 sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, così da "*raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d'essere del servizio pubblico*", si offre qualche spunto utile di riflessione.

Essendo il contratto di servizio uno specifico strumento di regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dell'affidamento, sarebbe ottimale apportare e/o inserire e/o potenziare, nei contratti disciplinanti servizi pubblici locali, degli interventi e/o degli accorgimenti di "affinamento regolatorio", sì da migliorare la *governance* del servizio a tutto vantaggio della collettività beneficiaria dello stesso, ovviamente formulando e calibrando le clausole contrattuali in relazione al contesto sociale e territoriale di riferimento, alle dimensioni della domanda ed al peso economico del servizio nonché alle caratteristiche organizzative dell'ente affidante.

Nell'ottica di tale costante e progressivo affinamento delle modalità di monitoraggio e controllo dei servizi (approccio coerente con le finalità della normativa), è raccomandabile quindi condurre una verifica dei parametri impiegati in precedenza e svolgere una ricalibratura degli stessi (ove ritenuto opportuno e funzionale agli obiettivi che si intende perseguire) al fine di garantire il più ampio ed utile presidio delle dimensioni economiche, operative e qualitative dei singoli servizi.

Strumenti utili a tal fine potrebbero essere rappresentati dall'inserimento, ad esempio, di obiettivi di efficacia ed efficienza della prestazione, dalla previsione di una serie di indicatori operativi da rispettare, dall'introduzione di un sistema di monitoraggio degli adempimenti contrattuali e dei livelli di qualità, dalla definizione di una reportistica che

venga aggiornata periodicamente da parte del gestore, dal ricorso ad indagini di *customer satisfaction*, dall'individuazione di un sistema informativo in grado di agevolare la ricognizione periodica sui servizi pubblici locali, dall'individuazione delle penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e di rendicontazione relativi agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi specie in prossimità della scadenza dell'affidamento nonchè dalla determinazione della relativa tempistica di trasmissione della predetta documentazione.

Il Funzionario
Dott.ssa Marzia Milano

Il Dirigente
Dott. Paolo Macrina

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 123677 del 21/11/2025

CITTÀ DI CATANZARO

Comando Polizia Municipale

"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"

e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it - Pec: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro lì 21 novembre 2025

AL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI E PARTECIPATE
SEDE

OGGETTO: Relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica – Affidamento *in house providing* Anno 2024

L'Amministrazione Comunale ha scelto di affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante affidamento *in house providing* in favore della società A.M.C. S.p.A. – partecipata al 100% e su cui l'amministrazione esercita, il controllo analogo.

Si relaziona sui servizi affidati:

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/04/2024 è stato approvatolo schema di contratto di servizio ed affidato il,TPL alla Società A.M.C. Spa fino al 31/12/2026.

L'affidamento è conseguenza del sotto esplicitato excursus:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 07/07/2008, in attuazione dell' art. 3 della L.R. n.18/2006 che ha previsto l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico su strada ai nuovi soggetti nella stessa norma indicati, è stato approvato lo schema di contratto di servizio, successivamente sottoscritto con gli operatori;
- conseguentemente, i servizi di trasporto pubblico locale su strada sono affidati dal 2008 alle società consortili costituite ai sensi delle disposizioni normative sopracitate;
- a seguito di vari provvedimenti, con atti contrattuali stipulati nel luglio 2013 (approvati con D.G.R. n.229/2013) è stato disciplinato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico sino al 30.09.2013;
- con atti contrattuali stipulati nel marzo 2014 (approvati con D.G.R. n. 468/2013) è stata rideterminata la durata del contratto sino al 31.12.2015 e integrata la relativa disciplina;
- successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.35 sono state disposte più proroghe contrattuali per il completamento dell'iter di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale,

- con decreto dirigenziale n. 5300 del 14/04/2023, assunto il 31/03/2023, è stato disposto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su strada, consensualmente concordato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili affidatarie degli stessi servizi, alle medesime condizioni contrattuali di cui al decreto dirigenziale n. 17136 del 31/12/2019, fino al 30/06/2023,con eventualmente opzione fino al 31/12/2023.
- Con il decreto dirigenziale n. 20372 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Contratti di servizio di trasporto pubblico su strada. Proroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 23 ottobre 2007, e dell'articolo 24 del decreto legge 27gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25*" con il quale vengono prorogati i contratti di servizio di trasporto pubblico locale alle sei Società Consortili attualmente affidatarie **fino al 31/12/2026**;

Al fine di dar riscontro della coerenza del modello di gestione dei servizi prescelto con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo giova richiamare, preliminarmente, le specifiche disposizioni che ne consentono espressamente l'esperimento.

La normativa comunitaria

Il settore del trasporto pubblico locale è soggetto ad una disciplina sua propria.

In materia, dispone anzitutto l'art. 58 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) per cui "*la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti*", ovvero dagli articoli da 90 a 100.

Il titolo in questione prevede, in deroga alle ordinarie norme in materia di concorrenza, una liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie (l'espressione è mutuata da: C.d.S., Sez. VI, 31.05.2017, n. 2626).

Tale scelta, effettuata dal legislatore europeo già nei Trattati, è peraltro ribadita nelle disposizioni di diritto derivato, ed in particolare con la direttiva in materia di liberalizzazioni dei servizi del mercato interno (2006/123/CE) che, al considerando 17, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i "*servizi di interesse economico generale nel settore dei trasporti*".

In attuazione della richiamata direttiva, il legislatore nazionale all'art. 2 del D.lgs. 59/2010 ha espressamente escluso "*i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati", nonché, proprio con riferimento ai servizi di trasporto, al successivo art. 6 del medesimo decreto ha espressamente sottratto alla liberalizzazione disposta per altri settori economici "i servizi di trasporto aereo, marittimo, per altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente*".

A riprova del particolare regime regolatorio applicabile ai servizi di trasporto pubblico, rileva, infatti, che tali servizi rientrano nella categoria dei "*servizi di interesse economico generale*", come tali soggetti al particolare regime – in deroga parziale alle generali norme a tutela della concorrenza – di cui all'art. 106 TFUE.

Infatti, la disposizione comunitaria citata dispone che "*le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione*".

Tutto quanto sopra evidenziato trova autorevole affermazione in una rilevante pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che il servizio TPL si caratterizza per una "*liberalizzazione limitata, soggetta a norme sue proprie e non contempla affatto una liberalizzazione integrale*". (Cons. Stato - sez. VI 31.05.2017 n. 2626).

Tale orientamento è stato poi ribadito dal Tar Lazio, laddove ha statuito che "*può ritenersi assodato che l'ambito dell'affidamento delle concessioni del servizio di trasporto pubblico locale è contraddistinto da una disciplina speciale di fonte euro-unitaria, caratterizzata da una liberalizzazione non integrale, trattandosi di settore non soggetto per intero al regime della concorrenza. Tale affermazione trova fondamento nell'art. 106, comma 2, TFUE, ai sensi del quale "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione"* (cfr. in termini Consiglio di Stato, VI, 31.5.2017, n. 2626)" (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4975/2020; in termini analoghi Tar Liguria, sez. II, n.753/2019; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 1680/2020).

In virtù del medesimo approccio regolatorio, pertanto, lo stesso legislatore comunitario ha previsto, con il Reg. (CE) n. 1370/2007, una specifica disciplina in materia di affidamento dei servizi di trasporto. L'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento(CE) n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 23 ottobre 2007, prevede che, se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto;

In particolare, l'art. 5, par. 2, del regolamento prevede quale modalità ordinaria di affidamento in *house providing*.

La disposizione citata, recita: "*A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture*".

La qualificazione della modalità di affidamento in house tra quelle espressamente consentite, ed ordinariamente ammesse, è premessa già nei considerata del Regolamento.

Il riferimento è al considerando n. 18 "*Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale può decidere se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di gara*".

Tale conclusione è stata confermata anche dal giudice amministrativo il quale ha affermato "*1) che l'affidamento in house costituisce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale di affidamento della concessione dei servizi di TPL; 2) che i presupposti della scelta di tale modulo organizzativo del servizio di T.P.L. consistono esclusivamente nel ricorrere dei requisiti previsti dal citato art. 5.2 del Regolamento n. 1370/2007, senza alcun onere motivazionale "rinforzato" circa le ragioni del*

mancato ricorso al mercato; 3) che la decisione di avvalersi della forma di gestione in house costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto laddove sia inficiata da un travisamento dei due sopra citati presupposti di fatto, e/o da manifesta illogicità". (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, n. 4975/2020; in termini analoghi Tar Liguria, sez. II, n.753/2019; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 1680/2020)

Pertanto, qualora decida di aggiudicare *in house* il servizio di trasporto pubblico locale, l'autorità competente è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal richiamato paragrafo 2, vale a dire l'effettivo controllo dell'autorità sul gestore del servizio, analogo a quello esercitabile sui propri organi e la destinazione prevalente a favore dell'autorità controllante delle attività svolte.

Con riferimento al controllo analogo, il regolamento positivizza gli indici che devono essere presi in considerazione al fine di determinare se sussista detto requisito. In tal senso, la disposizione indica come significativi alcuni indici elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tra cui il livello di rappresentanza in seno agli organi d'amministrazione, di direzione o vigilanza, le disposizioni degli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivo sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione. Allo stesso tempo l'operatore in house deve esercitare le proprie attività nel territorio di competenza dell'autorità competente, risultando limitata l'attività *extra moenia*.

La normativa nazionale

Il legislatore interno all'art. 61 della L. 99/2009 ha proceduto all'armonizzazione dell'ordinamento nazionale con quello comunitario, consentendo alle autorità competenti di avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alla disciplina di settore nazionale.

Il decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25 all'articolo 24, paragrafo 5-bis, al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, prevede:

- che le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento;
- che, in tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del **31 dicembre 2026**, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento;

Anche il d.lgs. 201/2022, in relazione alle decisioni di avviare procedure di affidamento di servizi pubblico locali assunte posteriormente al 31.12.2023, ha confermato l'individuazione, tra quelle ordinariamente esperibili, dell'in house providing e, inoltre, per il TPL ribadisce la valenza delle previsioni del Diritto UE e delle modalità di affidamento in esso previste (come visto in precedenza, disciplinate all'art. 5, Reg. 1370/2007).

La normativa regionale

In materia di affidamento dei servizi di TPL la Regione Calabria ha proceduto:

- con D.G.R. n. 454 del 07/07/2008 – in attuazione dell' art. 3 della L.R. n.18/2006 che ha previsto l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico su strada ai nuovi soggetti nella stessa norma indicati – è stato approvato lo schema di contratto di servizio, successivamente sottoscritto con gli operatori;
- i servizi di trasporto pubblico locale su strada conseguentemente sono affidati dal 2008 alle società consortili costituite ai sensi delle disposizioni normative sopracitate;
- con atti contrattuali stipulati nel luglio 2013 (approvati con D.G.R. n.229/2013) è stato disciplinato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sino al 30.09.2013;
- con atti contrattuali stipulati nel marzo 2014 (approvati con D.G.R. n. 468/2013) è stata rideterminata la durata del contratto sino al 31.12.2015 e integrata la relativa disciplina;
- successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.35 sono state disposte più proroghe contrattuali per il completamento dell'iter di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale,
- con decreto dirigenziale n. 5300 del 14/04/2023, assunto il 31/03/2023, è stato disposto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su strada, consensualmente concordato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili affidatarie degli stessi servizi, alle medesime condizioni contrattuali di cui al decreto dirigenziale n. 17136 del 31/12/2019, fino al 30/06/2023,con eventualmente opzione fino al 31/12/2023.
- Con il decreto dirigenziale n. 20372 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Contratti di servizio di trasporto pubblico su strada. Proroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 23 ottobre 2007, e dell'articolo 24 del decreto legge 27gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25" **vengono prorogati i contratti di servizio di trasporto pubblico locale alle sei Società Consortili attualmente affidatarie fino al 31/12/2026**;

In conclusione, l'affidamento "*in house providing*" costituisce una delle normali forme organizzative dei medesimi, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento *in house* – a condizione che ne ricorrano tutti i requisiti sopra elencati - costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere certamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (in questo senso, *ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

Dunque, nell'ambito dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, l'istituto dell'affidamento *in house* costituisce modalità ordinaria di affidamento, sempre che ricorrano le condizioni che sono state individuate tanto dal legislatore comunitario, quanto da quello nazionale.

La forma di affidamento prescelta è pertanto conforme al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, che, anche per come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, consentono ad un'Autorità competente di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di trasporto a un soggetto giuridicamente distinto, solo se questa eserciti sullo stesso un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e agisca prevalentemente nell'ambito dei compiti ad esso affidati.

A.M.C. S.p.A. quale ente affidatario in house

A.M.C. S.p.A. è una società di capitali a totale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Catanzaro, sottoposta a "controllo analogo" dell'amministrazione comunale.

Sussistono, dunque, tutte le condizioni indicate dalla normativa europea e nazionale per procedere all'affidamento *in house*, in quanto:

- A.M.C. è una società interamente controllata dal Comune di Catanzaro;
- Il Comune è in grado, in forza delle previsioni statutarie indicate, di esercitare un'influenza determinante sulle principali decisioni strategiche e gestionali della società;
- A.M.C. esercita le proprie attività, in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato, nei confronti del Comune di Catanzaro.

Le motivazioni che assistono la scelta della modalità di affidamento

In considerazione degli obiettivi strategici che l'ente affidante intende perseguire, l'affidamento diretto in house providing a una società soggetta al controllo analogo dell'amministrazione è modello che risponde pienamente alla realtà locale, alle esigenze di mobilità del territorio di riferimento e agli obiettivi di politica della mobilità sopra descritti. In primo luogo, occorre rimarcare che A.M.C. è gestore della mobilità nella città di Catanzaro da decenni, e pertanto ha sviluppato e possiede un consolidato know how in materia di mobilità urbana applicata al particolare territorio urbano di Catanzaro ed alle esigenze di quella collettività.

L'amministrazione comunale ritiene quindi di attribuire particolare rilievo all'autoproduzione del servizio di TPL urbano, infatti, tale modalità di gestione, in combinato con il know how maturato in decenni dalla predetta azienda, permette di intercettare più efficacemente la domanda attuale e potenziale dell'utenza cittadina e rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della stessa, proprio in virtù della consolidata conoscenza del territorio e delle abitudini dell'utenza, contemperando in pieno, da un lato, le esigenze sociali di accesso al servizio (ad esempio: servizi speciali, collegamenti a bassa frequenza, modifiche temporanee al programma etc.) dall'altro quelle di eco-sostenibilità del servizio stesso; possibilità che, in presenza di un gestore terzo ed esterno al perimetro dell'amministrazione, e quindi avente obiettivi economici e di profitto per forza di cose non coincidenti con quelli comunali, potrebbe essere di più ardua attuazione.

L'affidamento in house e le economie di processo derivanti dall'avvenuta progettazione della rete dei servizi

Tale know how conseguito dal gestore, infatti, ha consentito alle strutture dell'amministrazione comunale di poter beneficiare – senza ulteriori oneri per l'erario pubblico - dell'apporto del gestore nella definizione del nuovo programma di esercizio del servizio, attraverso analisi, sperimentazioni e simulazioni nella definizione della rete dei servizi e delle relative ripercussioni di carattere economico finanziario; in tale veste, A.M.C. è divenuto un braccio operativo dell'amministrazione al fine di definire i fabbisogni di mobilità pubblica e tradurre in azioni e leve operative e progettuali gli obiettivi del Comune di Catanzaro.

L'affidamento in house al gestore A.M.C. consente di proseguire il percorso di efficientamento e sviluppo del servizio pianificato dall'amministrazione, nell'ambito di processi aziendali già esistenti e dunque idonei a perseguire i contenuti nel piano di mobilità. Per converso, l'affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe un necessario esame delle modalità attuative del predetto piano di gestione della mobilità e le esigenze organizzative, che contemplerebbero le legittime aspettative di profitto del gestore in contrapposizione con l'interesse della collettività ad ottenere servizi di maggiore quantità e qualità.

Durata e tipologia del contratto di servizio TPL

Il contratto di servizio in house providing ha **durata pari a 3 (tre) anni (2024-2025-2026)**, considerato che la Regione Calabria ha adottato il decreto dirigenziale n. 20372 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Contratti di servizio di trasporto pubblico su strada. Proroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 23 ottobre 2007, e dell'articolo 24 del decreto legge 27gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25*" con il quale vengono prorogati i contratti di servizio di trasporto pubblico locale alle sei Società Consortili attualmente affidatarie **fino al 31/12/2026**, tra le quali la Società Consortile a responsabilità limitata Consorzio Meridionale Trasporti (CO.ME.TRA.), alla quale l'A.M.C. Spa aderisce;

Si è procededuto all'affidamento diretto del servizio *in house* del trasporto pubblico di passeggeri, con contratto di servizio pubblico alla Società A.M.C. Spa, soggetto giuridicamente distinto su cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture, atteso altresì che i servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini – i cui costi sono a carico del bilancio delle Regioni – sono definiti dalla Regione, tenendo conto dell'integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio sanitari e culturali, delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Gli Enti Locali istituiscono, d'intesa con la Regione, servizi aggiuntivi a quelli minimi da essa definiti, con oneri a carico dei bilanci degli enti medesimi, rispondendo alla domanda di mobilità ed offrendo alla cittadinanza i servizi di cui al Programma d'Esercizio predisposto dall'A.M.C.

Il corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio del trasporto pubblico locale come programmato, non subisce variazioni economico-finanziarie rispetto ai precedenti affidamenti e si attesta ad € 503.015,00 annuali, IVA 10% compresa.

Obblighi di servizio pubblico e universale

L'obbligo di servizio pubblico è l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Nel sistema del Regolamento europeo 1370/2007, in presenza di obblighi di servizio pubblico l'autorità competente può dunque accordare l'attribuzione di diritti di esclusiva.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la loro funzione è quella di garantire che i servizi di trasporto pubblico siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe accessibili a prescindere dal grado di redditività economica degli utenti (parità ed universalità).

Il necessario rispetto del programma di esercizio, a prescindere dalla remunerativitá delle corse, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi espressamente specificati nel contratto, assoggetta l'operatore di servizio ad obblighi di servizio pubblico, nella specie degli "obblighi di esercizio".

Il gestore, infatti, non può scegliere se effettuare o meno una corsa in funzione della redditività della medesima, ma è comunque onerato di svolgere la prestazione prefissata.

Il servizio affidato, inoltre, è un servizio pubblico su itinerari e fermate predeterminati e con offerta indifferenziata al pubblico; ne consegue che l'operatore di servizio non può rifiutare la prestazione

di trasporto passeggeri alle condizioni predeterminate nel programma di esercizio ed è pertanto assoggettato ad obblighi di servizio pubblico, nella specie degli "obblighi di trasporto".
Per quel che concerne l'alea derivante dall'andamento dei ricavi del traffico e dalla domanda di trasporto servita, la stessa resta a carico del gestore.
In particolare, il corrispettivo riconosciuto tiene conto dei costi sostenuti nell'assolvimento dei sopra citati obblighi di servizio pubblico.

AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNICOLARE TERRESTRE

Il servizio pubblico locale viene altresì garantito con la Funicolare, impianto a fune che collega il centro storico con Catanzaro Sala, è prevista una fermata intermedia nel quartiere di Piano Casa con arrivo alla stazione ubicata a Piazza Roma. A seguito di lavori di riqualificazione, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 563 del 13 Novembre 2014 ha manifestato l'intenzione di gestire la funicolare tramite la società in house (A.M.C);
Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/01/2016 è stata affidata alla Società A.M.C. Spa la concessione per l'esercizio dell'Impianto Funicolare Terrestre e la gestione del parcheggio a valle, in considerazione che lo Statuto della Società prevede la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità compresi gli impianti a fune.
Con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/2021 si è stabilito di proseguire per un periodo di 5 (cinque) anni, rinnovabili per ulteriori 3 (tre), l'affidamento della concessione alla Società A.M.C. Spa, per l'esercizio dell'Impianto Funicolare Terrestre e la gestione del parcheggio a valle.

AFFIDAMENTO SOSTA TARIFFATA "STRISCE BLU"

L'affidamento in house, quale strumento di attuazione delle politiche di mobilità integrata TPL e sosta tariffata

Sotto ulteriore e concorrente profilo si rappresenta, altresì, che A.M.C. è affidataria dal 1999 del servizio di gestione della sosta tariffata.
Nel corso degli anni, il servizio di sosta è diventato complementare al TPL.
E' noto, infatti, che le azioni endogene alla gestione del servizio di trasporto, seppure e per quanto efficaci, scontano gli effetti della nota rigidità della domanda di trasporto, soggetta in modo rilevante al condizionamento di fattori esterni alla gestione, primo fra tutti, la facilità di utilizzo del mezzo privato.
L'Amministrazione e l'A.M.C. hanno messo in atto una strategia di mobilità integrata, che mira ad efficientare e sviluppare l'intermodalità dei servizi di TPL e sosta.
La strategia che si è inteso perseguire nell'ambito della sosta è quella di ottimizzare la sosta tariffata, contestualmente sviluppando l'intermodalità con il trasporto pubblico locale.
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 22/12/2020 è stato approvato lo Schema del disciplinare per la concessione delle aree strisce blu per la durata di anni cinque, rinnovabili per ulteriori tre anni alla Società partecipata A.M.C. S.p.A.

E' stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 13 del 22/3/2021 che prevede impegni per le parti. In particolare l'A.M.C. ha la vigilanza sulla regolarità di utilizzo delle aree di sosta, si impegna, pertanto, ad effettuare controlli continui e sistematici con l'impiego di un congruo numero di Ausiliari del Traffico, al fine del servizio di vigilanza e verifica del pagamento del ticket di sosta da parte dell'utenza e per la rilevazione delle violazioni alle norme del vigente Codice della Strada.
La Società si obbliga ad adottare nella gestione dei parcheggi a pagamento ogni accorgimento idoneo a garantire l'efficacia del servizio e la soddisfazione degli utenti. Ad essa spetta la riscossione degli incassi derivanti dai parcometri e dagli abbonamenti ed ogni introito derivante dall'esercizio della concessione. Le condizioni e le tariffe della sosta sono stabilite con appositi atti adottati dall'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale corrisponde alla Società un importo annuo di € 150.000,00 oltre IVA. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del Codice della strada per le violazioni accertate dagli Ausiliari del Traffico dell'A.M.C. sono interamente a favore dell'Ente.
Il Comune di Catanzaro si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le verifiche opportune circa lo svolgimento del servizio.

RETE DI ESERCIZIO AMC

AMC accompagna lo sviluppo della città di Catanzaro, rispondendo alle esigenze di mobilità delle persone che si spostano sul territorio con servizi confortevoli, accessibili e sicuri. I servizi di Mobilità sono totalmente integrati con i servizi della sosta e parcheggio.

La Rete di esercizio:

- n. 38 linee Urbane per un'estensione complessiva di circa 448 chilometri;
- n. 2 linee extraurbane regionali:
  - 266 Catanzaro-Pentone;
  - 267 Catanzaro – Roccelletta di Borgia.
- n. 5 Nodi Strategici
  - Terminal Kennedy;
  - Terminal Lido;
  - Terminal Campus;
  - Terminal Magna Grecia;
  - Terminal Funicolare.

Impianto di Funicolare Terrestre
Lunghezza 0.665 km, collega l'area del quartiere Sala con il Centro Storico della città tramite le tre stazioni:

- Stazione di valle (Piè Sala)
- Stazione intermedia (Piano Casa)
- Stazione di Monte (Piazza Roma)

Parcheggi di corrispondenza

- Parcheggio Musofalo
- Parcheggio Pio X (A.O. Dulbecco – Presidio Pugliese)
- Parcheggio Scacco Matto

Sosta su strada "Strisce Blu"

- Zona Blu
- Zona Viola

Attività accessorie

- distribuzione di biglietti e abbonamenti, l'informazione ai clienti, controllo dell'evasione tariffaria, servizio di rimozione e custodia dei veicoli, servizi speciali e turistici.

DATI PASSEGGERI – CHILOMETRI – FLOTTA AMC

Dati al 31.12.2024

PASSEGGERI TRASPORTATI	3,01 milioni
CHILOMETRI URBANI PERCORSI	2,4 milioni
CHILOMETRI EXTRAURBANI PERCORSI	40.200
CHILOMETRI FUNICOLARE	19.695
CHILOMETRI SERV. SOST. FUN.	49.516
DIPENDENTI	172
FLOTTA AUTOBUS	76
FLOTTA SCUOLABUS	09

FLOTTA AUTOBUS

al 31.12.2024

N.	Marca	Dimensioni (mt)	Trazione
4	KARSAN	6	Full-elettric
2	INDICAR	7	gasolio
18	INDICAR	8	metano
2	SITCAR	7	metano
1	CACCIAMALI	7	gasolio
5	BREDAMENARINIBUS	8	metano
5	KARSAN	8	full-elettric
1	I.I.A.	10	gasolio
30	I.I.A.	10	metano
2	IVECO	10	ibrida
1	MAN	12	gasolio
5	I.I.A.	12	metano

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 123677 del 21/11/2025

DATI ATTIVITÀ AMC

Dati al 31.12.2024	
Territorio servito (Km^2) - Catanzaro - Borgia - Pentone -	197
Comuni serviti	3
Popolazione residente - Catanzaro - Borgia - Pentone -	93.169
Passeggeri Trasportati	3,01 MLN
Passeggeri Trasportati/Km	19,6 MLN
Chilometri percorsi	2,4 MLN
Corse feriali effettuate al giorno (Esercizio Invernale)	678
Corse feriali effettuate al giorno (Esercizio Estivo)	500
Corse festive effettuate al giorno (Esercizio Invernale)	179
Corse festive effettuate al giorno (Esercizio Estivo)	193

Rete Urbana	
Numero delle linee	38
Lunghezza della Rete (Km)	448
Parco veicoli dedicato	71
Numero Terminal Bus	5

Rete Extraurbana	
Numero delle linee	2
Lunghezza della Rete (Km)	43,2
Parco veicoli dedicato	5
Numero Terminal Bus	2

Funicolare terrestre	
Stazioni	3
Lunghezza della linea (Km)	0,665
Vetture	2

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 123677 del 21/11/2025

Calendario, orari e frequenze dei servizi di TPL.

AMC assicura l'erogazione del servizio tutti i giorni dell'anno - secondo l'orario in vigore -, salvo circostanze straordinarie che esulano dal controllo di AMC, quali interruzioni stradali, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, manifestazioni o altri eventi legati all'ordine pubblico.

Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, il servizio è attivo dalle ore 7:00 alle ore 14:00;
Nei giorni 24 e 31 dicembre il servizio è garantito fino alle ore 20:30;
In tutte le altre festività è garantito secondo il normale orario festivo.
In caso di sciopero, il servizio è assicurato nelle fasce orarie di garanzia previste dalla legge 146/90 e s.m.i.: 5:30 - 8:30/12:30 - 14:30

Le fasce possono subire modifiche sulla base delle decisioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

SERVIZIO URBANO	
Orario Invernale	Orario Estivo
da settembre a giugno (40 settimane)	da giugno a settembre (12 settimane)

SERVIZIO EXTRAURBANO	
Orario Invernale	Orario Estivo
Linea 266 (giornaliero da lun. a dom.)	Linea 266 (giornaliero da lun. a dom.)
Linea 267 (n.5 corse feriali da lun. a sab.)	Linea 267 (n.5 corse feriali da lun. a sab.)
Linea 267 (n.1 corsa feriale da lun. a ven.)	Linea 267 (n.1 corsa feriale da lun. a ven.)*

(*) = non si effettua dal 01 agosto al 10 settembre

SERVIZIO FUNICOLARE TERRESTRE	
Orario Invernale	Orario Estivo
Feriale dalle ore 7:00 alle ore 21:00 *	Feriale dalle ore 7:00 alle ore 21:00 *
Frequenza corse 15 minuti **	Frequenza corse 15 minuti **

- fasce di punta (peak):
  - 7.00 - 9.00 / 12.30 - 15:30 per le principali linee Urbane;
  - 7:00 - 9:00 / 12:00 - 15:00 / 17:00 - 18:30 per le linee Universitarie "U".
- fasce di morbida (off peak):
  - le restanti ore della giornata rispetto alle ore di punta.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 123677 del 21/11/2025

Parcheggi di Corrispondenza
AMC gestisce per conto del Comune di Catanzaro n. 4 Parcheggi. Nei parcheggi sono in vigore tariffe orarie per la sosta occasionale e, differenziate per singolo parcheggio, tipologie di abbonamento mensile e/o in convenzione.

- Parcheggio Musofalo [via Argento]
- Parcheggio Ospedale [viale Pio X]
- Parcheggio Scacco Matto [via Argento]
- Parcheggio Area Teti solo [mese di Agosto]

Sosta su Strada – Strisce Blu
AMC gestisce per conto del Comune di Catanzaro la sosta a pagamento su sede stradale comunale, negli spazi delimitati dalle strisce di colore blu. Le aree di sosta sono suddivise in ambiti e hanno discipline diverse a seconda di orari, tariffe e durata.
Ambiti di sosta

- ZONA BLU
- ZONA VIOLA

Modalità di pagamento:

- parcometri con moneta e con carte bancarie;
- app per smartphone scaricabili gratuitamente per i sistemi Android, iOS e Windows Phone: MooneyGo, EasyPark,Telepass, Dropticket.

Nel corso del 2024, AMC ha provveduto ad un potenziamento dei servizi relativi alla sosta tariffata ed ha provveduto alla sostituzione di tutti i parcometri in servizio con quelli di moderna tecnologia ed ultima generazione.

Si mantengono contatti sistematici con l'Amministratore Unico della Società A.M.C. Spa al fine di ottimizzare e razionalizzare il servizio del trasporto pubblico locale, puntando su un miglioramento degli standard qualitativi.

IL COMANDANTE
Dott. Amedeo Cardamone

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 123677 del 21/11/2025

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 128092 del 02/12/2025

COMUNE DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi, Partecipate

SEDE

Oggetto: relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati all'Ente nel 2024.

- **Riscontro nota prot. 127948**

Con riferimento alla nota prot. n. 112972 del 28.10.2025 e nota prot. 124180 del 24.11.2025 ed ulteriore sollecito prot. 127948 del 02.12.2025 si trasmette in allegato relazione inerente i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'Ente, le cui procedure sono state gestite dallo scrivente Settore.

Il Dirigente
Ing. Francesco Fusto

CITTA' DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATO RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. **Contesto di riferimento**

   Il Comune di Catanzaro ha aderito alla convenzione Consip "Servizio Luce 4 – Lotto 10", stipulata da Consip S.p.A. con la società City Green Light S.r.l. – aggiudicataria - CIG quadro 65183654F6 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 27/05/2022. Con la stessa Deliberazione ha approvato il Piano Tecnico Economico presentato dalla società City Green Light Srl "PTE L100124 Rev. 01 del 02/03/2022" prot. 24006 del 02/03/2022; ha deliberato di affidare il Servizio Luce alla società City Green Light Srl per nove anni, con decorrenza dal 03/02/2023, alle condizioni e secondo le modalità prefissate dalla CONSIP S.p.A. con la convenzione Servizio Luce 4 - Lotto 10;

2. **Identificazione del soggetto affidatario**

   Sul sito www.acquistinretepa.it era attiva da marzo 2021 la Convenzione Consip "Servizio Luce 4" nella quale risulta aggiudicataria per il lotto 10 – Puglia 2 (Provincie di Barletta Andria Trani; Bari; Brindisi; Lecce e Taranto) Basilicata e Calabria 2 (Province di Catanzaro; Cosenza; Crotone e Vibo Valentia)", la ***società City Green Light S.r.l. con sede legale in Vicenza, Via Zampieri 15***

3. **Andamento economico**

   La convenzione Consip prevede una variazione tariffaria legata all'andamento del costo dell'energia. Lo stanziamento per l'annualità 2024 ammonta ad € 1.500.000,00.

4. **Qualità del servizio**

   In base alle previsioni della Convenzione Consip Servizio Luce 4 - Lotto 10

5. **Obblighi contrattuali**

   Tra gli obblighi contrattuali previsti dalla convenzione Consip vi sono:
   - Indicazione di un numero verde a cui i cittadini possono segnalare guasti e/o malfunzionamenti. L'operatore economico ha messo a disposizione anche un'APP che consente di segnalare guasti/malfunzionamenti all'impianto da parte dei cittadini che possono indicare il numero o i numeri dei sostegni che presentano problematiche.

- Trasmissione verbali controlli periodici
- Trasmissione verbali interventi eseguiti

6. Vincoli

L'art. 26 della Legge n. 488/1999 e l'art.1 della Legge n. 296/2006 comma 450 impongono alle pubbliche amministrazioni l'approvvigionamento rispettivamente mediante il ricorso alle convenzioni / accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

7. Considerazioni finali

L'operatore economico nel piano tecnico economico ha indicato gli interventi inclusi nel canone previsti per il periodo 2023-2032

CITTA' DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI CIMITERIALI

1. **Contesto di riferimento**

   Il Comune di Catanzaro con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2024 ha affidato, per cinque anni, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali comunali alla società in house Catanzaro Servizi S.p.A.;

2. **Identificazione del soggetto affidatario**

   Catanzaro Servizi S.p.A. società in house partecipata al 100% dal Comune di Catanzaro

3. **Andamento economico**

   Importo a carico dell'Amministrazione comunale di € 213.500,00 €/anno IVA compresa

4. **Qualità del servizio**

   La gestione del servizio all'interno dei 4 cimiteri cittadini corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, quali:

   ▪ Uguaglianza: l'attività della Catanzaro Servizi spa e l'erogazione dei servizi dovranno essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini; l'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione;

   ▪ Imparzialità: il personale della Catanzaro Servizi spa dovrà comportarsi nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

   ▪ continuità: la Catanzaro Servizi spa dovrà svolgere le prestazioni richieste in modo regolare e senza interruzioni;

   ▪ partecipazione: la Catanzaro Servizi spa dovrà provvedere alla pubblicizzazione dei contenuti informativi della propria attività;

   ▪ l'utente avrà diritto di accesso alle informazioni di cui verrà in possesso della Catanzaro Servizi spa, secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/1990 e s.m.i.;

   ▪ efficienza ed efficacia; i servizi dovranno essere erogati in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia.

5. **Obblighi contrattuali**

   L'affidataria deve garantire i servizi di seguito descritti:

   1. Sepoltura a sistema di inumazione di feretri.

   Esecuzione della inumazione all'arrivo del feretro nel cimitero entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal

momento della conoscenza del rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.

2. Sepoltura a sistema di tumulazione di feretri.

Esecuzione della tumulazione all'arrivo del feretro nel cimitero entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati, corredata da autorizzazione alla sepoltura, o se del caso dal momento della conoscenza del rilascio di nulla osta dell'Autorità giudiziaria, quando vengano richieste specifiche indagini autoptiche.

Nel caso di necessità di messa a norma della tomba di famiglia, la tumulazione avverrà solo successivamente al completamento dei relativi lavori. Nel frattempo, si procederà alla tumulazione in loculo provvisorio ovvero in camera mortuaria.

3. Traslazione e tumulazione di cassette resti ossei.

Salvo diversa richiesta degli aventi titolo, la tumulazione di resti ossei dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla istanza degli interessati.

4. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie di feretri.

Sono effettuate nei termini stabiliti dalla comunicazione pubblica di avviso alla cittadinanza di esecuzione delle operazioni massive di esumazione, salvo avversi eventi atmosferici.

5. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie di feretri

L'esecuzione di esumazione od estumulazione straordinaria richiesta dall'Autorità Giudiziaria è effettuata secondo quanto disposto da quest'ultima (di norma sono esclusi i giorni festivi). Fatto salvo quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, l'esecuzione della esumazione straordinaria è effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla autorizzazione conseguente l'istanza degli interessati, salvo indisponibilità del personale dell'ASP. Analogamente per quanto riguarda l'esecuzione di estumulazione straordinaria, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990.

Le operazioni cimiteriali sono tutte quelle necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero, e per tutti i feretri che eventualmente ne escono, fino al limite del cimitero. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere svolte con perizia, diligenza e con riferimento alle norme di polizia mortuaria, di igiene pubblica e di sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione delle principali lavorazioni sono le seguenti:

A. Inumazione:
   - tracciamento campi di inumazione, seguendo i criteri in uso; distinguendoli secondo la seguente tipologia: a) Inumazione in campo comune o b) Inumazione in Reparti Speciali;

• escavazione di fossa di dimensioni idonee, conformemente alle norme di polizia mortuaria, di igiene pubblica e di sicurezza sul lavoro;

• trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione;

• calata del feretro nella fossa mediante l'uso di funi, o con l'ausilio di specifici strumenti meccanici;

• copertura del feretro a mano o l'ausilio di mezzo meccanico con miscela di terra vegetale;

• pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;

• collocazione nella testata della fossa di cartello indicante gli estremi identificativi del defunto, qualora non provvedano alla collocazione di lapide i famigliari;

B. Traslazione feretro da fossa a fuori cimitero, comprendente le seguenti fasi:

• rimozione lapide o cippo marmoreo;

• escavazione della fossa;

• deposizione del feretro in apposito involucro di zinco;

• sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno;

• apposizione sul coperchio di apposita targhetta metallica incisa, indicante gli estremi identificativi del defunto;

• trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero, ovvero fino al cimitero di destinazione qualora ubicato nel Comune di Catanzaro;

• chiusura della fossa;

• pulizia, disinfezione e riordino della zona circostante.

C. Traslazione feretro da fossa nello stesso cimitero:

• Idem come sopra, ma con successiva tumulazione in tomba di famiglia o loculo con tutte le operazioni di cui alla descrizione relativa all'apertura tomba di famiglia, o tumulazione in loculo.

D. Esumazione di resti ossei, comprendente le seguenti fasi:

• rimozione lapide o cippo marmoreo;

• escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura feretro;

• raccolta resti ossei in apposita cassettina metallica qualora destinati a tumulazione, in cassettina in materiale biodegradabile se destinati a cremazione o ossario comune;

• raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;

• chiusura della fossa;

• trasporto di eventuali lapidi e marmi a deposito nell'ambito del Cimitero in attesa di regolare smaltimento;

• pulizia della zona circostante la fossa.

E. Esumazione di resti mortali da destinare a reinumazione, tumulazione in tomba ovvero cremazione (dopo l'attivazione del forno crematorio), comprendente le seguenti fasi:

• scavo della fossa con escavatore, completamento a mano fino al raggiungimento dei resti;

• raccolta dei resti mortali in apposita in cassa lignea, qualora destinati reinumazione, in cassa di zinco qualora destinata a tumulazione, in cofano in materiale biodegradabile qualora destinati a cremazione;

• raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;

• chiusura della fossa;

• trasporto di eventuali lapidi e marmi a deposito in attesa di regolare smaltimento presso discarica per inerti.

F. Tumulazione in tomba, cappella, arco o loculo, cadavere, resti mortali, resti ossei, ceneri, comprendente le seguenti fasi:

• apertura del manufatto con rimozione di eventuali lapidi di chiusura;

• trasporto del feretro/cassetta/urna dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;

• immissione del feretro/cassetta/urna nel tumulo;

• chiusura del tumulo a norma di legge, con muro di mattoni o tamponamento prefabbricato;

• stuccatura e intonacatura della chiusura;

• pulizia della zona circostante. G. Estumulazione per raccolta di resti ossei o resti mortali da destinare a nuova tumulazione ovvero a cremazione, comprendente le seguenti fasi:

• apertura del manufatto con rimozione di eventuali lapidi di chiusura;

• estrazione del feretro, trasporto presso il locale di esumazione;

• in caso di cadavere mineralizzato raccolta dei resti ossei in apposita cassettina metallica qualora destinati a tumulazione, in cassettina in materiale biodegradabile se destinati a cremazione o ossario comune;

• in caso di cadavere non mineralizzato, raccolta dei resti mortali in apposita incassa lignea, qualora destinati a reinumazione, in cassa di zinco qualora destinata a tumulazione, in cofano in materiale biodegradabile qualora destinati a cremazione;

• raccolta dei materiali di risulta da destinare allo smaltimento;

• pulizia della nicchia tombale e della zona circostante;

6. Vincoli



CITTA' DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 del prefato D.Lgs., il Comune di Catanzaro, al fine di rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, reputa di provvedere all'organizzazione del servizio mediante affidamento diretto a società in house (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)

Gli adempimenti connessi con la modalità di affidamento prescelta sono contemplati dal combinato disposto de

• l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022, che recita: Art. 17 - Affidamento a società in house 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

• art. 7, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che prevede "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,

economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

7. Considerazioni finali

La durata del contratto di servizio di 5 anni consente all'Ente locale di poter avviare una pianificazione e programmazione complessiva del servizio cimiteriale in maniera più efficiente che possa determinare delle economie di scala in modo da poter generare un risparmio nell'ipotesi di gestione propria in modo tale da prevedere nella propria programmazione di fabbisogno del personale l'assunzione di personale dedicato al servizio. Tale valutazione, tuttavia, essendo dipendente da altri fattori ed in articolare dalle capacità assunzionali e dall'efficienza strutturale del bilancio dell'Ente, deve essere programmata su un orizzonte temporale che copra un periodo medio di 5 anni.

Relativamente all'offerta migliorativa presentata nel corso del primo anno la Catanzaro Servizi non ha realizzato loculi, non ha installato contenitori porta rifiuti o panchine e non ha fornito nuove scale.

CITTA' DI CATANZARO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

1. **Contesto di riferimento**

   Il Comune di Catanzaro gestisce il servizio di lampade votive incassando direttamente il contributo corrisposto dagli utenti che sottoscrivono regolare contratto di attivazione e fornitura del servizio.

   Ha affidato la sola manutenzione delle lampade votive presso i cimiteri del Comune di Catanzaro con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 30.11.2023, con la quale è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, per la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dal 01.12.2023 al 30.11.2028, alla Catanzaro Servizi S.p.A.;

2. **Identificazione del soggetto affidatario**

   Catanzaro Servizi S.p.A. società in house partecipata al 100% dal Comune di Catanzaro

3. **Andamento economico**

   Il Comune corrisponde alla Società il compenso annuo dovuto per l'erogazione del servizio di manutenzione pari a € 67.904,00 oltre Iva

4. **Qualità del servizio**

   Le attività del servizio riguardano la sostituzione delle lampadine votive non funzionanti presso i siti funebri in base alle comunicazioni degli uffici cimiteriali, oltre alle attività di allaccio delle nuove utenze ed alla manutenzione ordinaria degli impianti terminali in bassa tensione.

   I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, con l'utilizzo di materiali certificati e conformi alle normative vigenti, rispettando le procedure per il corretto smaltimento dei materiali di rifiuto.

   La Società deve altresì dotare le proprie unità di personale delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi necessari per la puntuale ed efficiente esecuzione delle attività di manutenzione delle lampade votive.

   Le attività della Società sono eseguite ordinariamente, presso i quattro plessi cimiteriali cittadini, in tutti i giorni della settimana, festivi compresi, secondo gli orari di espletamento del servizio disposti con ordinanza sindacale, salvo diversa distribuzione oraria in funzione di determinate esigenze di servizio, che andrà opportunamente concordata fra le parti.

5. **Obblighi contrattuali**

   Le attività inerenti al servizio di manutenzione delle lampade votive presso i cimiteri sono così elencate:



- Sostituzione delle lampadine votive presso loculi;
- Allaccio delle nuove utenze;
- Manutenzione degli impianti terminali in bassa tensione.

6. Vincoli

L'articolo 7 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata fondato sulla natura precedentemente eccezionale e derogatoria dell'in-house, riconoscendo così ad ogni ente la massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;

7. Considerazioni finali

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 125330 del 26/11/2025

CITTA' DI CATANZARO

SETTORE PATRIMONIO – PROVVEDITORATO

Al Settore Servizi Finanziari

Ufficio Partecipate

SEDE

Oggetto: **Richiesta trasmissione relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica - Rif.: Vs. note prot. n. 112972 del 28/10/2025 e n. 124180 del 24/11/2025. Riscontro**

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono con la presente le relazioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica attivi al 31/12/2024, redatte ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, di competenza dello scrivente Settore Patrimonio-Provveditorato.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti

L'ISTRUTTORE AMM.VO-CONT.LE

Dott. Ivan Mauro

L'ISTRUTTORE TECNICO

Dott.ssa Antonella Cimarosa

IL FUNZIONARIO CONTABILE

Dott. Salvatore Cricelli

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Laganà

V. Pugliese n. 30 (Palazzo Scacco Matto) – 88100 CATANZARO
PEC: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 125330 del 26/11/2025

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione di due campi da tennis "S. Giancotti", siti in Località Pontepiccolo di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche della vitalità sociale della comunità sotto molteplici aspetti, quali ad esempio quello culturale, turistico, di immagine del territorio.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione dei campi da tennis di cui trattasi;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio. La concessione in esame - confermando la sussistenza di tale presupposto - stabilisce che il Comune di Catanzaro, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, abbia facoltà di compiere ogni e opportuna attività di controllo, al fine del monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nel caso di specie, la gestione dei campi da tennis di Pontepiccolo è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica in virtù del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla D.C.C. n. 64 del 03/09/2007, per come modificato con D.C.C. n. 66 del 19/09/2013, che ha ricondotto l'impianto sportivo in esame tra quelli di particolare interesse sotto il profilo dell'utilità economica, in ragione della relativa struttura/dimensione e della propria idoneità allo svolgimento di particolari e distinte discipline di livello agonistico e/o specialistico.

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'affidamento in parola - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto

all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente su utenti e tesserati;

- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire la struttura e di introitarne i proventi delle tariffe applicate dal medesimo nei confronti dell'utenza. In aggiunta a ciò, nel caso di specie dell'affidamento della gestione dei campi da tennis di Pontepiccolo, al concessionario è riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi afferenti ad ulteriori eventuali servizi accessori dallo stesso attivati e/o correlati alla gestione dell'impianto (pubblicità commerciale, attività commerciali inerenti la disciplina del tennis), previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente, da aggiungersi alla complessiva rivalutazione della struttura in argomento.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione dell'impianto sportivo di Località Pontepiccolo, denominato "S. Giancotti", ricomprendente - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti elementi/attività: la necessaria attrezzatura dell'impianto e dei relativi spazi con arredi, corredi, nonché il relativo completamento mediante le opere indicate nei correlati atti di gara ed in base ai progetti predisposti a cura e spese del concessionario; la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, arredi ed attrezzature in essa contenuti; la pulizia e l'igienizzazione dei locali, degli ambienti e degli arredi; la promozione della disciplina sportiva del tennis tra tutti gli strati della popolazione, in particolare a favore delle categorie disagiate; l'attivazione della scuola tennis e dei campus sportivi.

La struttura in argomento consta di: un'area libera in cemento per allenamenti; n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 fabbricato destinato a spogliatoio-servizi; gradinate non coperte.

La concessione in esame - recante decorrenza dal 28/07/2017 - ha una durata pari ad anni 9, eventualmente rinnovabili per atto formale esplicito.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 9.709,98 € all'anno, IVA inclusa.

Dal richiamato canone è prevista la possibilità di decurtare i costi "di investimento" per una quota pari al 90% dello stesso canone annuo e sino alla concorrenza del valore dei lavori proposti dall'operatore economico ed approvati dall'Ente.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è l'A.S.D. Calabria Swim Race - codice fiscale e partita iva: 02504820792 -, associazione operante la promozione di attività di nuoto e tennis nella provincia di Catanzaro.

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "A. Curto", sito in Località Lido di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche della vitalità sociale della comunità sotto molteplici aspetti, quali ad esempio quello culturale, turistico, di immagine del territorio.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione dell'impianto sportivo "A. Curto" di cui trattasi;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio. La concessione in esame - confermando la sussistenza di tale presupposto - stabilisce che il Comune di Catanzaro, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, abbia facoltà di compiere ogni e opportuna attività di controllo, al fine del monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati; specularmente, è fatto obbligo al concessionario di agevolare le predette attività di controllo, consentendo il libero accesso al personale comunale;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nel caso di specie, la gestione del complesso sportivo calcistico "A. Curto" è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica in virtù del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla D.C.C. n. 64 del 03/09/2007, per come modificato con D.C.C. n. 66 del 19/09/2013, che ha ricondotto l'impianto sportivo in esame tra quelli di particolare interesse sotto il profilo dell'utilità economica, in ragione della relativa struttura/dimensione e della propria idoneità allo svolgimento di particolari e distinte discipline di livello agonistico e/o specialistico.

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'affidamento in parola - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto

all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente su utenti e tesserati;

- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire la struttura e di introitarne i proventi delle tariffe applicate dal medesimo nei confronti dell'utenza. In aggiunta a ciò, nel caso di specie dell'affidamento della gestione del complesso sportivo calcistico "A. Curto", al concessionario è riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi afferenti ad eventuali attività pubblicitarie e/o di sponsorizzazione, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il divieto in capo al medesimo gestore di svolgere all'interno della struttura attività commerciali, pena la risoluzione immediata della concessione;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente, da aggiungersi alla complessiva rivalutazione della struttura in argomento.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione del complesso sportivo calcistico "A. Curto", composto da: campo di calcio, in erba sintetica, illuminato; n. 2 campetti in terra battuta; spogliatoi; gradinate per il pubblico; casa del custode; locale magazzino.

La relativa gestione ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi/attività: la necessaria attrezzatura dell'impianto e dei relativi spazi con arredi, corredi, nonché il relativo completamento mediante le opere indicate nei correlati atti di gara ed in base ai progetti predisposti a cura e spese del concessionario; la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti, arredi ed attrezzature in essa contenuti; la pulizia e l'igienizzazione dei locali, degli ambienti e degli arredi; lo svolgimento di attività individuali per il mantenimento della forma fisica; attività di ricreazione; attività formative nello sport del calcio; attività di allenamento (sia individuali che di squadra); attività agonistiche e amatoriali in ambito calcistico; corsi organizzati per determinate categorie di utenti, finalizzati al mantenimento di una buona forma fisica e/o alla riabilitazione.

La concessione in esame - recante decorrenza dal 16/08/2017 - ha una durata pari ad anni 10, eventualmente prorogabili per ulteriori 5 anni, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 13.020,00 € all'anno.

Dal richiamato canone è prevista la possibilità di decurtare i costi "di investimento" per una quota pari al 90% dello stesso canone annuo e sino alla concorrenza del valore dei lavori proposti dall'operatore economico ed approvati dall'Ente.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è l'A.S.D. Vigor Catanzaro - codice fiscale: 97062270794 -, associazione operante la promozione di attività calcistiche, insignita del riconoscimento di "Scuola Calcio Élite" da parte della FIGC.

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione della Piscina Comunale "V. Caliò", sita in Viale Papa Pio X n. 95 di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche della vitalità sociale della comunità sotto molteplici aspetti, quali ad esempio quello culturale, turistico, di immagine del territorio.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione della piscina comunale in argomento;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio. La concessione in esame - confermando la sussistenza di tale presupposto - stabilisce che il Comune di Catanzaro, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, abbia facoltà di compiere ogni e opportuna attività di controllo, al fine del monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto contrattualmente definito; specularmente, è fatto obbligo al concessionario di agevolare le predette attività di controllo, consentendo il libero accesso al personale comunale e fornendo informazioni e documentazioni ove richieste;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nel caso di specie, la gestione della Piscina Comunale "V. Caliò" è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica - in primo luogo - in virtù del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla D.C.C. n. 64 del 03/09/2007, per come modificato con D.C.C. n. 66 del 19/09/2013, che ha ricondotto l'impianto sportivo in esame tra quelli di particolare interesse sotto il profilo dell'utilità economica, in ragione della relativa struttura/dimensione e della propria idoneità allo svolgimento di particolari e distinte discipline di livello agonistico e/o specialistico. Parimenti, i dati contabili comunicati all'Amministrazione da parte del precedente gestore della piscina hanno confermato la sussistenza in capo alla struttura sportiva *de qua* di un congruo potenziale reddituale.

L'art. 3 del Codice dei contratti pubblici vigente al momento dell'affidamento in parola - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente su utenti e tesserati;
- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire la struttura e di introitarne i proventi delle tariffe applicate dal medesimo nei confronti dell'utenza. In aggiunta a ciò, nel caso di specie dell'affidamento della gestione della Piscina Comunale "V. Caliò", al concessionario è riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi afferenti ad ulteriori eventuali servizi accessori dallo stesso attivati e correlati alla gestione dell'impianto (pubblicità commerciale; vendita di accessori per il nuoto e per lo sport, comprese eventuali riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets), previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente, da aggiungersi alla complessiva rivalutazione della struttura in argomento.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione della Piscina Comunale "V. Caliò", ricomprendente - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i seguenti elementi/attività: la necessaria attrezzatura dell'impianto e dei relativi spazi con arredi, corredi, nonché il relativo completamento mediante le opere indicate nei correlati atti di gara ed in base ai progetti predisposti a cura e spese del concessionario; la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti, arredi ed attrezzature in essa contenuti; la pulizia e l'igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle vasche e degli arredi; l'apertura della struttura per un minimo di 6 giorni settimanali e per almeno 10 ore al giorno, garantendo comunque 320 giorni di apertura all'anno; l'organizzazione di corsi di acquaticità e di nuoto rivolti all'utenza, sotto la guida di istruttori abilitati; lo svolgimento di servizi di assistenza ed istruzione in favore dell'utenza; l'attivazione di eventi ludici e d'intrattenimento idonei allo sviluppo dell'attrattività dell'impianto; la messa a disposizione da parte del concessionario della relativa struttura tecnico-organizzativa a favore del Comune per iniziative ed eventi, organizzati periodicamente dalla medesima Amministrazione, tesi a promuovere la diffusione dello sport; riservare l'utilizzo gratuito, per almeno cinque manifestazioni di carattere istituzionale e/o di altro genere, all'anno, organizzate dal Comune; lo svolgimento di controlli chimico-fisici e batteriologici sulle vasche.

La concessione in esame - recante decorrenza dal 06/12/2017 - ha una durata pari ad anni 12.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 31.842,00 € all'anno, IVA inclusa.

Dal richiamato canone è prevista la possibilità di decurtare i costi "di investimento" per una quota pari al 90% dello stesso canone annuo e sino alla concorrenza del valore dei lavori proposti dall'operatore economico ed approvati dall'Ente.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è l'A.S.D. Calabria Swim Race - codice fiscale e partita iva: 02504820792 -, associazione operante la promozione di attività di nuoto e tennis nella provincia di Catanzaro.

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione della gestione dell'Impianto Sportivo Comunale denominato "Palagreco", sito in Via Paglia di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche della vitalità sociale della comunità sotto molteplici aspetti, quali ad esempio quello culturale, turistico, di immagine del territorio.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione dell'impianto sportivo "Palagreco" di cui trattasi;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio. La concessione in esame - confermando la sussistenza di tale presupposto - stabilisce che il Comune di Catanzaro, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, abbia facoltà di compiere ogni e opportuna attività di controllo, al fine del monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati; specularmente, è fatto obbligo al concessionario di agevolare le predette attività di controllo, consentendo il libero accesso al personale comunale, fornendo al medesimo informazioni e documentazioni laddove richieste;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nel caso di specie, la gestione dell'impianto sportivo "Palagreco" è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica - in primo luogo - in virtù del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla D.C.C. n. 64 del 03/09/2007, per come modificato con D.C.C. n. 66 del 19/09/2013, che ha ricondotto l'impianto sportivo in esame tra quelli di particolare interesse sotto il profilo dell'utilità economica, in ragione della relativa struttura/dimensione e della propria idoneità allo svolgimento di particolari e distinte discipline di livello agonistico e/o specialistico.

Parimenti, pur in assenza di dati di riferimento in merito a ipotetici fatturati di concessionari uscenti, l'analisi economico-finanziaria condotta dall'Amministrazione ha confermato la sussistenza in capo alla struttura sportiva *de qua* di un congruo potenziale reddituale.

L'art. 3 del previgente Codice dei contratti pubblici - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Tali concetti vengono sostanzialmente riproposti nel successivo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) - ossia quello vigente al momento dell'affidamento in esame -, il cui art. 177 stabilisce che "*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione*".

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti;
- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire la struttura e di introitarne i proventi delle tariffe applicate dal medesimo nei confronti dell'utenza. In aggiunta a ciò, nel caso di specie dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Palagreco", al concessionario è riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi derivanti da quote associative, contributi e liberalità, i ricavi da sponsorship connessi alla struttura, gli introiti da merchandising;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente, da aggiungersi alla complessiva rivalutazione della struttura in argomento.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo comunale "Palagreco", composto da: campo da gioco in parquet; spogliatoio atleti A, spogliatoio atleti B, spogliatoio arbitri; ingresso, tribune spettatori, aree deflusso; locali accessori, sala stampa; area esterna di pertinenza; servizi igienici e locali deposito. Le principali attività sportive praticabili all'interno del rettangolo di gioco sono il basket e la pallavolo.

La relativa gestione ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi/attività: l'apertura e la chiusura dell'impianto; servizio di custodia e di guardiania; pulizia; sanificazione dei servizi igienici; manutenzione ordinaria; la garanzia circa l'apertura al pubblico per non meno di 9 mesi all'anno; la messa a disposizione della struttura in favore dell'Amministrazione per un totale di 10 giornate all'anno, al fine di consentirne l'utilizzo/concessione in uso per iniziative - dalla stessa promosse o patrocinate - compatibili con la relativa destinazione d'uso.

La concessione in esame - recante decorrenza dal 02/08/2024 - ha una durata pari ad anni 5.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 6.649,00 € all'anno, IVA inclusa.

Dal richiamato canone annuo è prevista la possibilità di decurtare i costi per lavori di manutenzione straordinaria - ulteriori rispetto all'offerta tecnica - sostenuti dal concessionario (previa autorizzazione dell'Amministrazione) nella misura massima annua dell'80% del medesimo canone.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è l'U.S. CATANZARO CENTRO BASKET A.S.D. - codice fiscale: 97022780791; partita iva: 02381230792 -, associazione di basket operante sia nel settore maschile che in quello femminile.

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione della gestione del Bocciodromo Comunale "A. Moro", sito in Località Corvo di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche della vitalità sociale della comunità sotto molteplici aspetti, quali ad esempio quello culturale, turistico, di immagine del territorio.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione del Bocciodromo Comunale di cui trattasi;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio. La concessione in esame - confermando la sussistenza di tale presupposto - stabilisce che il Comune di Catanzaro, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, abbia facoltà di compiere ogni e opportuna attività di controllo, al fine del monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati; specularmente, è fatto obbligo al concessionario di agevolare le predette attività di controllo, consentendo il libero accesso al personale comunale, fornendo al medesimo informazioni e documentazioni laddove richieste;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09). Nel caso di specie, la gestione del Bocciodromo "A. Moro" è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica - in primo luogo - in virtù del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla D.C.C. n. 64 del 03/09/2007, per come modificato con D.C.C. n. 66 del 19/09/2013, che ha ricondotto l'impianto sportivo in esame tra quelli di particolare interesse sotto il profilo dell'utilità economica, in ragione della relativa struttura/dimensione e della propria idoneità allo svolgimento di particolari e distinte discipline di livello agonistico e/o specialistico.

Parimenti, pur in assenza di dati di riferimento in merito a ipotetici fatturati di concessionari uscenti, l'analisi economico-finanziaria condotta dall'Amministrazione ha confermato la sussistenza in capo alla struttura sportiva *de qua* di un congruo potenziale reddituale.

L'art. 3 del previgente Codice dei contratti pubblici - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Tali concetti vengono sostanzialmente riproposti nel successivo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) - ossia quello vigente al momento dell'affidamento in esame -, il cui art. 177 stabilisce che "*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione*".

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente su utenti e tesserati;
- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire la struttura e di introitarne i proventi delle tariffe applicate dal medesimo nei confronti dell'utenza. In aggiunta a ciò, nel caso di specie dell'affidamento della gestione del Bocciodromo "A. Moro", al concessionario è riconosciuta la possibilità di incamerare i proventi derivanti da quote associative, contributi e liberalità, i ricavi da sponsorship connessi alla struttura, gli introiti da merchandising;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente, da aggiungersi alla complessiva rivalutazione della struttura in argomento.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione funzionale ed economica del Bocciodromo Comunale "A. Moro", composto da: n. 4 campi di bocce coperti; gradinate per gli spettatori; docce-spogliatoi; uffici; sale comuni; servizi igienici.

La relativa gestione ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi/attività: l'apertura e la chiusura dell'impianto; servizio di custodia e di guardiania; pulizia; sanificazione dei servizi igienici; manutenzione ordinaria; la garanzia circa l'apertura al pubblico in via continuativa, ossia per 12 mesi all'anno; la messa a disposizione della struttura in favore dell'Amministrazione per un totale di 10 giornate all'anno, al fine di consentirne l'utilizzo/concessione in uso per iniziative - dalla stessa promosse o patrocinate - compatibili con la relativa destinazione d'uso.

La concessione in esame - recante decorrenza dal 09/10/2024 - ha una durata pari ad anni 5.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 4.880,00 € all'anno, IVA inclusa.

Dal richiamato canone annuo è prevista la possibilità di decurtare i costi per lavori di manutenzione straordinaria - ulteriori rispetto all'offerta tecnica - sostenuti dal concessionario (previa autorizzazione dell'Amministrazione) nella misura massima annua dell'80% del medesimo canone.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è l'A.S.D. Indomita - codice fiscale: 97105040790 -, associazione bocciofila dal palmarès particolarmente ricco, sia a livello regionale che in ambito nazionale.

RELAZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 - Affidamento in concessione del servizio di ristoro da espletarsi presso lo Stadio Comunale "N. Ceravolo" di Catanzaro

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Tra le innovazioni introdotte dal vigente contratto Rep. n. 54/2023 - stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la primaria società calcistica cittadina "U.S. Catanzaro 1929 s.r.l." e afferente alla gestione dell'impianto sportivo "N. Ceravolo" -, rientra la riserva in capo al Comune di Catanzaro della gestione, in via esclusiva, dei punti di ristoro all'interno del complesso sportivo in esame.
Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha indetto la procedura di affidamento a terzi della gestione del servizio in oggetto - da espletarsi presso il relativo punto fisso, ubicato al di sotto delle tribune dello Stadio "N. Ceravolo" - per tutte le manifestazioni da svolgersi all'interno del richiamato complesso sportivo; le predette manifestazioni afferiscono tanto alle attività sportive svolte dalla richiamata società calcistica, U.S. Catanzaro, quanto a rappresentazioni rivestenti la medesima o altra natura promosse o patrocinate dall'Ente Comunale.
In aggiunta al richiamato punto fisso di ristoro, in virtù della connotazione di "servizio" attribuita alla procedura in parola, è stato stabilito negli atti di gara che, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, il concessionario - al fine di incrementare l'offerta a beneficio di tutti gli spettatori (nonché potenziali fruitori del relativo servizio) -, avrebbe potuto impiegare personale ambulante dotato di idonei riconoscimenti e/o istituire dei punti di ristoro "mobili" da concordarsi formalmente con l'Amministrazione.
A seguito di coordinamento intercorso con la ditta aggiudicataria del servizio, nonché con la società calcistica U.S. Catanzaro 1929 s.r.l. e con le autorità di Pubblica Sicurezza all'uopo coinvolte, sono stati implementati i punti di ristoro "mobili". Tanto al fine di offrire all'utenza una più gradevole permanenza all'interno della struttura, quanto - e soprattutto - per minimizzare la potenziale insorgenza di rischi connessi alla tenuta dell'ordine pubblico.

La giurisprudenza prevalente riconduce l'attività in parola nello schema della concessione di servizi pubblici, precisando che la stessa non integri una concessione di porzione di immobili, poiché la causa della concessione di spazi è assorbita da quella del servizio pubblico consistente nella vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.

La gestione del servizio di ristoro da svolgersi all'interno di stadi di proprietà comunale - per accreditata giurisprudenza, nonché secondo ANAC - rientra nei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- il sostanziarsi dell'attività in una prestazione; tale è la configurazione assunta dalla concessione del servizio di cui trattasi;
- la presenza di un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione del servizio;
- l'orientamento dell'attività ad una generalità di cittadini, presentando quindi il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status). Tratti, tutti, ravvisabili nella concessione di cui trattasi.

Con riferimento poi alla "natura" dell'immobile oggetto del servizio in argomento, giova precisare che lo Stadio "N. Ceravolo", fa parte - ai sensi dell'art. 826 del c.c. - del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale ed è riconosciuto come bene destinato al servizio pubblico.

La gestione del servizio in parola è da configurasi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo del rilievo economico, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante. Nel caso di specie, la gestione del

servizio di ristoro presso lo Stadio "Ceravolo" è stata inquadrata quale servizio a rilevanza economica in virtù delle stime operate dall'Amministrazione, secondo cui il richiamato complesso sportivo - ospitando tutte le partite casalinghe della primaria società calcistica cittadina, in aggiunta a rappresentazioni sportive o di differente natura promosse o patrocinate dal medesimo Ente Comunale - possegga un notevole bacino di utenza potenziale.

L'art. 3 del previgente Codice dei contratti pubblici - ovvero il D. Lgs. n. 50/2016 - definisce la concessione di servizi come il "*contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*". La concessione, quindi, si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Tali concetti vengono sostanzialmente riproposti nel successivo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) - ossia quello vigente al momento dell'affidamento in esame -, il cui art. 177 stabilisce che "*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione*".

La scelta della "concessione" operata dall'Amministrazione Comunale si fonda sulle seguenti motivazioni:

- il servizio presenta le caratteristiche proprie della "concessione" sia sotto l'aspetto delle modalità con le quali è reso, cioè direttamente a favore degli utenti e non quindi rivolto all'Amministrazione Comunale, sia per il sistema di remunerazione previsto, gravando il costo direttamente sugli utenti-spettatori degli eventi cui il servizio medesimo si rivolge;
- la rispondenza al principio di efficacia ed efficienza proprio dell'azione amministrativa, per il fatto stesso che con la concessione il servizio si instaura direttamente con l'utenza, conservando l'Amministrazione comunque le prerogative proprie, quali la determinazione del contenuto delle obbligazioni scaturenti dal rapporto, in aggiunta all'esercizio dell'azione di controllo in merito all'esatto adempimento del servizio;
- lo spostamento del rischio di gestione a carico del concessionario, il quale - mediante il pagamento al Comune del canone offerto in sede di gara -, acquisisce il diritto di gestire il servizio in parola e di introitarne i proventi dai prezzi applicati dal medesimo nei confronti degli utenti-fruitori;
- l'introito di un canone concessorio a beneficio dell'Ente concedente.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto della concessione in esame la gestione funzionale ed economica del servizio di ristoro in argomento presso lo Stadio "N. Ceravolo", per tutte le manifestazioni da svolgersi all'interno del richiamato complesso sportivo; le predette manifestazioni afferiscono tanto alle attività sportive svolte dalla primaria società calcistica cittadina, quanto a rappresentazioni rivestenti la medesima o altra natura promosse o patrocinate dall'Ente Comunale.

La relativa gestione ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi/attività: vigilanza e custodia del punto di ristoro; pulizia; manutenzione ordinaria; garanzia del servizio per tutta la durata dell'evento correlato, fino all'effettivo abbandono dell'impianto sportivo da parte del pubblico; la disponibilità di un quantitativo d'acqua congruo rispetto al numero di spettatori attesi per ogni evento per cui è previsto il servizio in argomento, anche nell'ottica di prevenire malori che richiederebbero l'intervento d'urgenza di personale sanitario; l'osservanza di quanto stabilito dal "Regolamento d'uso dello Stadio Comunale N. Ceravolo".

La concessione in esame - recante decorrenza dal 02/08/2024 - ha una durata pari ad anni 3.

Il canone posto a carico del concessionario, per come risultante dall'offerta prodotta dal medesimo in sede di gara, è pari a 116.510,00 € all'anno, IVA inclusa.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio di ristoro in parola - all'esito della procedura ad evidenza pubblica svolta a monte dell'aggiudicazione - è la ditta Kalabria Dolce s.r.l., codice fiscale e partita iva: 03478280799.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 135011 del 19/12/2025

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CATANZARO

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024

NON AFFIDATO IN HOUSE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Il Comune di Catanzaro garantisce la ristorazione scolastica, per le scuole di competenza comunale in cui è attivo il servizio, agli alunni richiedenti ed al personale scolastico avente diritto. Essendo considerato servizio di pubblica utilità, nonché servizio pubblico essenziale, non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- oggetto (sintetica descrizione del servizio);
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento;
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
- criteri tariffari;

- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società *in house*:

- eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);
- obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l'appalto è stato eseguito dal raggruppamento di imprese ATI Scamar Srl - Sorico Srl a seguito di espletamento di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2497 del 20/10/2020 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e Determinazione Dirigenziale n. 1754 del 20/06/2023 per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025).

Sono stati stipulati i seguenti contratti:

- Rep. n° 40 del 03/08/2021 avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE, giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 1242 del 10/05/2021 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 2096 del 27/07/2021, per un importo complessivo (pasti a carico Ente e pasti a carico utente) pari ad € 928.152,24 IVA 4% esclusa per la fornitura, a cui aggiungere € 4.690,12 per oneri di sicurezza, IVA 22% esclusa e per la durata di n. 15 mesi, decorrenti dall'inizio dell'a.s. 2021/2022;
- Rep. n° 15 del 13/03/2024 avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE, giusta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 2550 del 08 settembre 2023, per un valore stimato dell'appalto (pasti a carico Ente e pasti a carico utente) di € 1.517.760,00 (valore del contratto a carico dell'amministrazione Comunale di Catanzaro pari ad € 413.760,00) per la durata stimata di n. 18 mesi scolastici, decorrenti dall'inizio dell'a.s. 2023/2024.

Le tariffe sono determinate per come segue:

- a.s. 2022/2023: a carico degli utenti, ad eccezione di quelli rientranti nella fascia di esenzione per valore ISEE fino ad € 2.000,00, giusta delibera della Giunta

Comunale n. 8 del 18 gennaio 2022;

- a.s. 2023/2024: a carico degli utenti, ad eccezione di quelli rientranti nella fascia di esenzione per valore ISEE fino ad € 2.000,00 e gli alunni diversamente abili in possesso di verbale per l'accertamento dell'handicap rilasciato dal Centro Medico Legale INPS, giusta delibera della Giunta Comunale n. 163 del 16 marzo 2023;
- a.s. 2024/2025: a carico degli utenti, ad eccezione di quelli rientranti nella fascia di esenzione per valore ISEE fino ad € 2.000,00 e gli alunni diversamente abili in possesso di verbale per l'accertamento dell'handicap rilasciato dal Centro Medico Legale INPS, giusta delibera della Giunta Comunale n. 10 del 15 gennaio 2024.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

La vigilanza del servizio di ristorazione scolastica compete principalmente al Comune, nello specifico al personale dell'ufficio Pubblica Istruzione, al R.U.P. e al D.E.C.
Sono inoltre costituite, presso ogni scuola, le Commissioni mensa scolastica composte dai genitori e insegnanti referenti mensa a cui è attribuito il compito di rilevare la corretta erogazione del servizio.
L'Ente si avvale altresì della collaborazione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) che svolge autonome attività ispettive ed autorizzatorie.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Nel caso di società partecipata[1]

- tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società *in house* precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
- n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016;

Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 l'appalto è stato eseguito dal raggruppamento temporaneo d'imprese A.T.I. Scamar S.r.l. – Sorico S.r.l. (atto di rep. n. 2415 del 20 luglio 2021 di costituzione dell'A.T.I., a rogito Notaio Alessandro Maione). Ditta mandataria: Scamar S.r.l., P. IVA: 02459910796, con sede in Lamezia Terme (CZ), Via Basilio Sposato, 35; Ditta mandante: Sorico S.r.l., P. IVA: 03395560794, con sede in Catanzaro, C.da Apostolello, snc.
Negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 l'appalto è stato eseguito dal raggruppamento temporaneo d'imprese A.T.I. Scamar S.r.l. – Sorico S.r.l. (atto di rep. n. 5075 registrato il 21 settembre 2023 di costituzione dell'A.T.I., a rogito Notaio Alessandro Maione). Ditta mandataria: Scamar S.r.l., P. IVA: 02459910796, con sede in Lamezia Terme (CZ), Via Basilio Sposato, 35; Ditta mandante: Sorico S.r.l., P. IVA: 03395560794, con sede in Catanzaro, C.da Apostolello, snc.

[1] Indicare i sottostanti elementi se non già contenuti nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n.175/2016.

Nel caso di affidamento a società in house providing

- benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività;
- risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;
- entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;
- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;
- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito;
- n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato;

nel caso in cui sia stato definito il PEF[2]

- valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio[3];
- situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;

[2] Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

[3] Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

- situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

ESEMPIO:

	Costo pro capite	**Costi complessivi**	**Tariffe**	**Ricavi complessivi**	**Personale addetto**	**Impatto su finanza ente**	**PEF - confronto**
Contratto di servizio							
Risultati raggiunti							
Scostamento							

Note:

L'appalto del servizio di refezione scolastica, nell'ultimo triennio, è stato affidato:

- anno scolastico 2022/2023: A.T.I. Scamar Srl – Sorico Srl, con costo pro capite per utente pari ad € 3,93 (IVA inclusa);
- anno scolastico 2023/2024: A.T.I. Scamar Srl – Sorico Srl, con costo pro capite per utente pari ad € 5,00 (IVA inclusa),
- anno scolastico 2024/2025: A.T.I. Scamar Srl – Sorico Srl, con costo pro capite per utente pari ad € 5,00 (IVA inclusa)

La spesa complessiva sostenuta dall'Ente per il servizio appaltato ammonta, per ciascun esercizio finanziario del triennio 2022 - 2024, a:

- anno 2022: € 168.302,24 (IVA esclusa);
- anno 2023: € 195.077,40 (IVA esclusa);
- anno 2024: € 242.085,91 (IVA esclusa).

Le tariffe sono a carico degli utenti, ad eccezione di quelli rientranti nella fascia di esenzione così stabilita:

- anno scolastico 2022/2023: ISEE fino ad € 2.000,00, giusta delibera della Giunta Comunale Comunale n. 8 del 18 gennaio 2022;
- anno scolastico 2023/2024: ISEE fino ad € 2.000,00 e alunni diversamente abili in possesso di verbale per l'accertamento dell'handicap rilasciato dal Centro Medico Legale INPS, giusta delibera della Giunta Comunale n. 163 del 16 marzo 2023;

- anno scolastico 2024/2025: ISEE fino ad € 2.000,00 e alunni diversamente abili in possesso di verbale per l'accertamento dell'handicap rilasciato dal Centro Medico Legale INPS, giusta delibera della Giunta Comunale n. 163 del 16 marzo 2023.

Personale Scamar Srl – Sorico Srl:

	Cognome	Nome	Mansione	Livello
1	C	A	Addetta mensa	6
2	G	L	Addetta mensa	6
3	C	L	Addetta mensa	6
4	C	V	Addetta mensa	6
5	V	L	Addetta mensa	6
6	A	M	Addetta mensa	6
7	V	A	Addetta mensa	6
8	M	A	Addetta mensa	6
9	R	A	Addetta mensa	6
10	F	E	Addetta mensa	6
11	R	G	Addetta mensa	6
12	R	G	Addetta mensa	6
13	R	S	Addetta mensa	6
14	A	F	Addetta mensa	6
15	C	T	Addetta mensa	6
16	C	T	Addetta mensa	6
17	S	K	Addetta mensa	6
18	C	L	Autista	6
19	S	A	Autista	5
20	F	D	Autista	5
21	D	J	Autista	6
22	C	A	Cuoco	4
23	T	C	Aiuto cuoco	4
24	C	M	Addeta pulizie	7
25	M	R	Dietista	4
26	A	A	autista	5
27	P	R	autista	6
28	R	D	autista	5
29	M	I	autista	5
30	L	A	autista	5
31	B.	M	asm	6
32	B.	R	asm	6
33	C	G	asm	6
34	C	A	asm	6
35	C	A	asm	6
36	D	M	asm	6
37	D	D	asm	6
38	D	M	asm	6
39	D	C	asm	6
40	F	E	asm	6
41	F	O	asm	7
42	F	R	asm	7
43	G	M	asm	6
44	G	R	asm	6
45	G	R	add. Pasti	4
46	I	D	asm	7
47	L	R	asm	6
48	M	C	asm	7
49	M	S	asm	6
50	P	C	asm	7
51	P	A	asm	6
52	P	R	asm	6
53	S	A	asm	7
54	S	B	asm	6
55	S	A	asm	6
56	S	D	asm	6
57	S	G	asm	6
58	T.	M	asm	6
59	G	R	ADD. DIETE	6
60	G	G	AIUTO CUOCA	5
60	L	P	CUOCO	5
61	N	A.	ADD. LAVAGGIO	7
61	S	G	CUOCO	4
62	C	V	ADD. PASTI	4
62	C	C	ADD. PULIZE	7
63	S.	M.C	AIUTO CUOCO	5
63	T.	I.	ADD. MENSA	6
64	L	A.	DIETISTA	4

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori[4], raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Servizio	**Qualità contrattuale**	**Qualità tecnica**	**Obblighi di servizio pubblico** (qualità)	**Rispetto dei tempi puntualità**	**Accessibilità servizio**	**Soddisfazione dell'utenza**
Contratto di servizio	Definizione procedure di controllo interno, regolarità nella formazione degli atti amministrativi (tempi, metodi ecc.). Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio.	Sulla qualità tecnica del servizio vigila il Comune, attraverso il personale dell'ufficio Pubblica Istruzione, il R.U.P. e il D.E.C. Sono inoltre costituite, presso ogni scuola, le Commissioni mensa scolastica composte dai genitori e insegnanti referenti mensa a cui è attribuito il compito di rilevare la corretta erogazione del servizio. L'Ente si avvale altresì della collaborazione del Servizio Igiene degli	È assicurata la regolarità del servizio garantendo, altresì, diete differenziate per allergie, intolleranze e/o motivi culturali ed etnico-religiosi.	Erogazione del servizio negli orari fissati e stabiliti di concerto con gli istituti Comprensivi. Tempestivo intervento in caso di segnalazioni per disservizi.	Il servizio viene garantito a tutti gli alunni richiedenti ed al personale scolastico avente diritto con esenzione della spesa per i nuclei familiari con ISEE fino ad € 2.000,00 dall'anno scolastico 2021/2022 e diversamente abili in possesso di verbale per l'accertamento dell'handicap rilasciato dal Centro	L'Ufficio Pubblica Istruzione utilizza strumenti di monitoraggio (questionari di feedback) al fine di testare il gradimento del servizio.

[4] La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "*Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici*".

		Alimenti e della Nutrizione (SIAN) che svolge autonome attività ispettive ed autorizzatorie.			Medico Legale INPS dall'anno scolastico 2023/2024.	
Benchmark (altri)						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

Note:

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

ESEMPIO:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	**Territorio servito** (universalità)	**Prestazioni specifiche da assicurare** (socialità)	**Obblighi di servizio pubblico** (tutela ambiente)	**Obblighi di servizio pubblico** (altro)	**Piano degli investimenti**
Contratto di servizio	In base al numero di richieste di fruizione del servizio	Scuole di competenza del Comune di Catanzaro in cui è attivo il servizio mensa				
Risultati raggiunti	100%	100%				
Scostamento						

Eventuale

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;

- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	**Effetti sulla sostenibilità finanziaria**	**Effetti sulle modalità di erogazione**	**Impatto sull'utenza**	**Altro**
Vincolo - descrizione					

Note:

Per il servizio si applicano le disposizioni di cui ai C.A.M. afferenti alla Ristorazione collettiva al tempo vigenti che consentono di assicurare un servizio di qualità.

Dall'anno scolastico 2024/2025 l'Ente ha implementato il servizio mediante l'utilizzo di una WebApp per la prenotazione giornaliera dei pasti da parte degli utenti fruitori del servizio (WebApp MensaCz).

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;

- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;

- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Per il servizio di ristorazione scolastica, la cui gestione è orientata al mantenimento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si è registrato un repentino aumento del costo del pasto tenuto conto, anche, dell'alto standard qualitativo imposto dalla normativa vigente.

La presente relazione è redatta sulla base dei dati in possesso del Settore scrivente.

Il Funzionario
dott.ssa. Maria Rita Di Cello

Il Dirigente a.i.
Dott. Paolo Macrina

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 135018 del 19/12/2025

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CATANZARO

SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024

AFFIDAMENTO IN HOUSE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Il Comune di Catanzaro garantisce il servizio di trasporto scolastico ad alcuni Istituti Scolastici della zona sud della Città ad alto rischio di dispersione scolastica. Il servizio prevede n. 8 linee di scuolabus (scuole primarie) e n. 3 linee dedicate di autobus (scuole secondarie di I grado) nonché una linea dedicata al trasporto degli alunni con disabilità.
Il servizio è garantito anche per le attività didattiche che necessitano di movimentazione di alunni da un plesso all'altro durante il normale orario scolastico ovvero per eventuali attività didattiche o per consentire la partecipazione degli alunni a viste guidate che la scuola di riferimento potrebbe organizzare nell'ambito cittadino, nei limiti prefissati.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- oggetto (sintetica descrizione del servizio);
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento;

- valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
- criteri tariffari;
- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società *in house*:

- eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);
- obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

Per il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 il servizio è stato eseguito dalla partecipata al 100% del Comune di Catanzaro, A.M.C. S.p.A. (Determinazione Dirigenziale n. 44 del 05 gennaio 2024, Deliberazioni del Consiglio Comunale di affidamento in house providing n. 62 del 30 aprile 2024 e n. 104 del 06 settembre 2024).

Sono stati stipulati i seguenti contratti:

- Rep. n. 64 del 06 giugno 2024;
- Rep. n. 87 del 10 settembre 2024;
- Rep. n. 111 del 03 dicembre 2024

Il servizio è finanziato con fondi comunali, anche tenuto conto della tariffazione a carico dell'utenza, che viene riscossa direttamente dall'Ente Locale, sulla base delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale (a.s. 2023/2024 Delibera Giunta Comunale n. 137 del 10 marzo 2023, a.s. 2024/2025 Delibera Giunta Comunale n. 9 del 15 gennaio 2024), per come segue:

SCUOLE PRIMARIE:

Fascia	Da	A	Importo mensile
1	0,00	1.500,00	Esente
2	1.500,01	4.000,00	8,00
3	4.000,01	6.500,00	10,00
4	6.500,01	9.000,00	13,00
5	9.000,01	11.500,00	17,00
6	OLTRE 11.500,01		22,00

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO:

Fascia	Da	A	Importo mensile
1	0,00	1.500,00	Esente
2	1.500,01	4.000,00	5,00
3	4.000,01	6.500,00	7,00
4	6.500,01	9.000,00	9,00
5	9.000,01	11.500,00	11,00
6	OLTRE 11.500,01		13,00

L'affidamento in house del servizio di trasporto scolastico è in grado di consentire il rispetto dei seguenti principi:

1. **Universalità** - Il servizio è garantito sul territorio comunale per come individuato ai medesimi standard qualitativi e a prescindere dalla dislocazione delle abitazioni e dalle condizioni fisiche degli utenti.
2. **Continuità** – A.M.C. S.p.A. assicura la continuità del servizio senza alcuna interruzione garantendo la disponibilità immediata di mezzi e personale in modo da fronteggiare eventuali imprevisti e/o criticità che dovessero verificarsi durante il periodo di affidamento.
3. **Qualità** - Standard elevato nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni complementari.
4. **Accessibilità e fruibilità** - Mantenimento della fruizione senza discontinuità ed apertura a nuove partecipazioni e iscrizioni di utenti durante lo svolgimento del servizio.
5. **Rappresentanza e partecipazione attiva** - Gli utenti hanno la possibilità di segnalare disservizi e criticità, di fare osservazioni costruttive e di formulare suggerimenti per migliorare il servizio ed è onere della affidataria dare riscontro alle segnalazioni e alle proposte degli utenti garantendo risposte chiare e tempestive.
6. **Trasparenza e informazione completa** - Sottoscrizione di un contratto di servizi in cui saranno specificati tutti i dettagli delle prestazioni richieste e garantite.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessario allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

Monitoraggio e controllo - Gli uffici preposti del Comune di Catanzaro effettuano un controllo diretto sullo svolgimento del servizio e verificano il rispetto degli obblighi contrattuali. Il controllo assume un'ulteriore garanzia nel "controllo analogo".

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Nel caso di società partecipata[1]

- tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società *in house* precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
- n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016;

Il servizio di trasporto scolastico è affidato alla Società AMC S.p.A., organismo societario c.d. "in house" (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" o "TUSPP"), il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Comune il quale, giusta delibera ANAC n. 887 del 28/10/2020, risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
A.M.C. S.p.A., P. IVA 02161810797, con sede legale in Catanzaro, Viale Magna Graecia.

Nel caso di affidamento a società in house providing

- benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;

[1] Indicare i sottostanti elementi se non già contenuti nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n.175/2016.

- la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività;
- risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;
- entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

L'affidamento in house alla società A.M.C S.p.A. risulta preferibile per l'Ente rispetto al ricorso al mercato sotto più aspetti oggettivi:

a) il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta qualificante al fine di consentire all'ente il controllo analogo e, quindi, una supervisione sul servizio che possa essere più penetrante di quella praticabile su un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non limitato al solo contenuto del contratto di servizio; infatti, l'affidamento in house, proprio attraverso il controllo analogo, permette all'ente di acquisire informazioni su ogni elemento della prestazione e pertanto di apportare al servizio le varianti che potrebbero risultare più utili ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi di servizio. Viene, in tal modo, garantita una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività che, per la sua stessa finalità, è soggetta a modifiche quali/quantitative derivanti dalle esigenze della comunità scolastica, che altrimenti resterebbe imbrigliata nelle specifiche previsioni contrattuali, qualora l'amministrazione affidasse il servizio ad un privato;

b) non può non rappresentare un punto di forza la circostanza che questo servizio sia stato già oggetto di affidamento in house alla A.M.C. S.p.A. e che nell'espletamento del servizio la Società ne ha sempre garantito la regolarità e la qualità, anche in occasione di condizioni metereologiche avverse, con sincronizzazione degli orari di entrata e di uscita da scuola ed eliminazione dei tempi di attesa, predisponendo un piano di trasporto che fosse flessibile in relazione al numero delle iscrizioni, stabilendo i percorsi, le fermate e gli orari in funzione delle esigenze dell'utenza, individuando le soluzioni di percorso più adatte per garantire un servizio sicuro, efficiente e puntuale;

c) alla A.M.C. S.p.A. è stato affidato anche il trasporto pubblico locale e ciò non solo semplifica l'integrazione del trasporto scolastico nella rete di mobilità pubblica locale consentendo il coordinamento in tempo reale delle azioni sull'ambito complessivo dei servizi pubblici di trasporto, ma ne consente la gestione secondo un modello organizzativo efficiente ed efficace, idoneo all'erogazione del servizio, grazie alla disponibilità di solide infrastrutture aziendali, rendendosi disponibili economie di scala non conseguibili mediante il ricorso al mercato. Da ciò ne discende, altresì, la

ragionevolezza dell'armonizzazione dell'affidamento in argomento unitamente a quello del servizio di trasporto pubblico locale;

d) tale affidamento, proprio in quanto avrebbe potuto valorizzare l'esperienza maturata dalla Società, le professionalità acquisite ed il know how aziendale sviluppato, ha consentito alla Società di offrire oggi un Progetto maggiormente rispondente alle dinamiche ed esigenze del Servizio;

e) la continuità nell'affidamento del servizio alla Società facilita anche la piena tutela occupazionale dei dipendenti attualmente da essa impiegati, nell'ottica della continuità lavorativa e del mantenimento dei livelli occupazionali, fattore importante dal punto di vista politico e sociale per la collettività amministrata, ovviamente nel rispetto delle logiche di efficienza, efficacia ed economicità di carattere aziendalistico;

f) la gestione del servizio ad opera direttamente dell'Ente non è realizzabile, considerato che l'attuale dotazione dell'Ente non dispone di unità di personale con tale qualifica e con i particolari requisiti previsti per coprire i ruoli richiesti, né di mezzi idonei all'espletamento di tale servizio.

I benefici per la collettività non sono da valutare soltanto in termini economici immediati, ma in un'ottica di garanzie tali da consentire la messa in pratica concreta di possibili mutamenti nella prestazione e negli obiettivi nel corso dell'espletamento del servizio che siano rispondenti alle esigenze degli utenti.

La possibilità di adattamento del servizio alla domanda è legata al rapporto fiduciario intercorrente tra affidante ed affidatario, mentre con un soggetto privato si appaleserebbe una minore elasticità di adeguamento al presentarsi di un cambiamento delle esigenze nell'esecuzione del Servizio rispetto a quanto previsto contrattualmente.

Quanto all'aspetto economico, l'affidamento del servizio alla A.M.C. S.p.A. risulta conveniente e vantaggioso per l'Ente anche sotto il profilo dell'economicità in senso stretto, in quanto si è mantenuto inalterato il prezzo degli affidamenti precedenti.

3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;
- costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
- ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;
- investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito;
- n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;
- tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato;

nel caso in cui sia stato definito il PEF[2]

- valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio[3];
- situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;

[2] Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

[3] Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

- situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

ESEMPIO:

	Costo pro capite	**Costi complessivi**	**Tariffe**	**Ricavi complessivi**	**Personale addetto**	**Impatto su finanziante**	**PEF - confronto**
Contratto di servizio							
Risultati raggiunti							
Scostamento							

Note:

Il costo del servizio a carico dell'Ente si è mantenuto invariato, per l'ultimo triennio, per l'importo di € 407.000,00 annui oltre iva 10%, parametrato al periodo di svolgimento del servizio.

Per gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 e 2024/2025, le tariffe a carico degli utenti

sono le seguenti:

SCUOLA PRIMARIA:

Fascia	Da	A	Importo mensile
1	0,00	1.500,00	Esente
2	1.500,01	4.000,00	8,00
3	4.000,01	6.500,00	10,00
4	6.500,01	9.000,00	13,00
5	9.000,01	11.500,00	17,00
6	OLTRE 11.500,01		22,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

Fascia	Da	A	Importo mensile
1	0,00	1.500,00	Esente
2	1.500,01	4.000,00	5,00
3	4.000,01	6.500,00	7,00
4	6.500,01	9.000,00	9,00
5	9.000,01	11.500,00	11,00
6	OLTRE 11.500,01		13,00

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori[4], raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

[4] La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "*Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici*".

Servizio	**Qualità contrattuale**	**Qualità tecnica**	**Obblighi di servizio pubblico** (qualità)	**Rispetto dei tempi puntualità**	**Accessibilità servizio**	**Soddisfazione dell'utenza**
Contratto di servizio	Definizione procedure di controllo interno, regolarità nella formazione degli atti amministrativi (tempi, metodi ecc.). Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio.	Sulla qualità tecnica del servizio vigila il Comune, attraverso il personale dell'ufficio Pubblica Istruzione.	È assicurata la regolarità del servizio garantendo, altresì, la sincronizzazione degli orari di entrata e di uscita da scuola e l'eliminazione dei tempi di attesa, mediante un piano di trasporto flessibile in relazione al numero delle iscrizioni, stabilendo i percorsi, le fermate e gli orari in funzione delle esigenze dell'utenza, individuando le soluzioni di percorso più adatte per garantire un servizio sicuro, efficiente e puntuale.	Erogazione del servizio negli orari fissati e stabiliti di concerto con gli istituti Comprensivi interessati dal servizio. Tempestivo intervento in caso di segnalazioni per disservizi.	Il servizio viene garantito a tutti gli alunni richiedenti degli Istituti Scolastici in convenzione, con tariffazione secondo le fasce di cui al punto "3. ANDAMENTO ECONOMICO" della presente relazione.	L'Ufficio Pubblica Istruzione utilizza strumenti di monitoraggio (questionari di feedback) al fine di testare il gradimento del servizio.
Benchmark (altri)						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

Note:

5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

ESEMPIO:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	**Territorio servito** (universalità)	**Prestazioni specifiche da assicurare** (socialità)	**Obblighi di servizio pubblico** (tutela ambiente)	**Obblighi di servizio pubblico** (altro)	**Piano degli investimenti**
Contratto di servizio	In base al numero di richieste di fruizione del servizio	Scuole di competenza del Comune di Catanzaro in cui è attivo il servizio, in base alla vigente convenzione				
Risultati raggiunti	100%	100%				
Scostamento						

Eventuale

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;

- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	**Effetti sulla sostenibilità finanziaria**	**Effetti sulle modalità di erogazione**	**Impatto sull'utenza**	**Altro**
Vincolo - descrizione					

Note:

Il contesto normativo di riferimento è il seguente: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Art. 7, Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370, Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175 artt. 2, 3, 4 e 16, D. Lgs n. 201/2022.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;

- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;

- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

Il servizio di trasporto scolastico, prestato nel rispetto delle logiche di efficienza, efficacia ed economicità, risulta essere un servizio di rilevanza vista la risposta fornita ai bisogni di mobilità degli alunni della zona sud della Città, ad alto rischio di dispersione scolastica; attraverso linee personalizzate e mediante la gestione in house, è possibile studiare soluzioni, anche personalizzate, per il miglior espletamento del Servizio.

La presente relazione è redatta sulla base dei dati in possesso del Settore scrivente.

Il Funzionario
dott.ssa Maria Rita Di Cello

Il Dirigente a.i.
dott. Paolo Macrina

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 146/2025 DEL 23.12.2025

OGGETTO: Ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022.
Proposta n. 37878

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 9:00 si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone della Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente, del Dott. Mario Marrazzo componente, e' assente giustificata la Dott.ssa Nicoletta Carnovale componente, allo scopo di esprimere il parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del TUEL in merito alla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale.

Tanto premesso, il Collegio dei Revisori

Visti

- il D.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 30 del D.lgs. 201/2022;
- l'art. 20 del D.lgs.175/2016;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000;
- l'art. 2, lett. c), del D.lgs. 201/2022 che definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Esaminata

- la proposta di deliberazione pervenuta dal Settore competente dell'Ente avente ad oggetto la **ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D.lgs n. 201/2022- anno 2024;**
- Gli schemi di relazioni illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (D.Lgs 201/2022 art. 14 commi 2,3 e 4 ; art. 31 commi 1 e 2).

RILEVATO che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata "*senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL";*

Pertanto,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239, co. 1 lett. b) D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo Presidente

Dott. Mario Marrazzo Componente

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 09/02/2026

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.